

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

645^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 GIUGNO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

CONGEDI Pag. 34699

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 34699

Annunzio di ritiro 34700

Approvazione di procedura urgentissima
per il disegno di legge n. 2282:

PRESIDENTE 34733

CESCHI 34732

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 34733

Deferimento a Commissione permanente in
sede referente 34700

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante 34699

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 34699

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),
d'iniziativa del senatore Terracini e di altri
senatori; « Modifiche al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

D'ANGELOSANTE Pag. 34718

GULLO 34733

MENCARAGLIA 34712

SPEZZANO 34701

INTERROGAZIONI

Annunzio 34738

MOZIONI

Annunzio 34738

PETIZIONI

Annunzio 34700

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 16 giugno.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Bisori per giorni 5, Coppo per giorni 5, Di Rocco per giorni 5, Ferreri per giorni 5, Granzotto Basso per giorni 30, Lorenzi per giorni 5, Mongelli per giorni 30, Pezzini per giorni 5 e Valmarana per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (1892-B) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma » (2286).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 » (2288);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena » (2287).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena degli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 » (2273), previo parere della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LOMBARI . — « Autorizzazione a vendere in favore dell'Ordinario diocesano di Caserta un'area di metri quadrati 3.900 a " Caserma Andolfato " per la costruzione di una

nuova chiesa ed opere parrocchiali annesse » (2266).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

MOLINARI e BELLISARIO. — « Modifica alla legge sulle scuole autonome di ostetricia e nuovo ordinamento giuridico dei professori-direttori » (2245), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

RUSO. — « Ordinamento dei Licei artistici statali » (2247), previo parere della 5ª Commissione;

PERRINO e MORANDI. — « Inclusione della laurea in farmacia tra le lauree costituenti titoli di ammissione alla classe terza degli esami di abilitazione all'insegnamento di "matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali" nella scuola media unificata » (2262);

ALCIDI REZZA Lea ed altri. — « Disposizioni in favore del personale non insegnante degli Istituti e scuole medie inferiori e superiori ed artistiche di ogni grado e comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2265), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

ROMAGNOLI CARETONI Tullia. — « Norme integrative della legge 11 giugno 1960, numero 602, relative ai perseguitati politici o razziali » (2274), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E. Comunico che il Governo ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso

del grano per contingente attuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-62, nonchè dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 » (303).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I, Segretario:

il signor Domenico Sabatino, da Caltanissetta, espone la comune necessità di una riforma dell'Ente acquedotti siciliani in senso democratico e di una maggiore tutela dei salariati alle dipendenze dell'Ente stesso (Petizione n. 56);

l'ingegnere Elios Toschi, da Torino, chiede un provvedimento legislativo di riforma degli Enti previdenziali con controllo degli stessi da parte dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro (Petizione n. 57);

il signor Paolo Paganini, da Trento, chiede la modifica dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, al fine di applicare le disposizioni della legge stessa anche ai datori di lavoro che occupano meno di 35 dipendenti (Petizione n. 58);

il signor Francesco Pesce, da Campobasso, chiede un provvedimento legislativo che estenda ai titolari delle pensioni, a norma delle convenzioni approvate con regi decreti 15 ottobre 1925, n. 2062, e 16 ottobre 1928, n. 2605, i benefici previsti per i dipendenti dello Stato (Petizione n. 59);

la signora Maria Balestrieri Franzoso, da Brescia, chiede un provvedimento legislativo che valuti il servizio non di ruolo prestato nelle scuole medie statali al fine dell'ammissione al concorso magistrale speciale, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574 (Petizione n. 60).

P R E S I D E N T E. Tali petizioni, a norma del Regolamento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa dei senatori Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Proseguiamo la discussione dell'articolo 64.

È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

S P E Z Z A N O. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la presentazione e lo svolgimento della pregiudiziale è finita l'accademia di diritto — elevata ed interessante quanto si vuole, ma sempre accademia — e il dibattito è ormai divenuto quello che deve essere in una Assemblea politico-legislativa come la nostra: un dibattito politico. E così, non più esame di una norma, non più la bilancia di precisione del farmacista sulle parole, sulle virgole, sulle sillabe; non più possibilità, agli avvocati che sostengono le tesi del Governo, di arrampicarsi sugli specchi, di ricorrere ai sofismi e, qualche volta, di cambiare le carte in tavola. Oggi si discute, invece, l'intero provvedimento sottoposto al nostro esame, e si discute politicamente, se ne esamina cioè l'orientamento, i fini che persegue, i pericoli che presenta, le storture alle quali potrebbe prestarsi.

Da questa analisi, da questa valutazione fatta in questi ultimi giorni e che si aggiunge alla serrata discussione giuridica svolta con grande capacità ed eloquenza, sono scaturite spontanee, direi anzi irreversibili ed inequivocabili, due conclusioni: la prima è che il provvedimento sottoposto al nostro esame è un tentativo, abile, mascherato, di

spostare a destra l'asse della politica nazionale; la seconda conclusione è che con questo provvedimento si vogliono svuotare di contenuto alcuni principi democratici conquistati nella lotta per la libertà e sanciti nella nostra Costituzione. Io vi faccio grazia, non ripetendo gli argomenti portati al riguardo e specie quella documentazione — che, tanto per usare un gergo curialesco del quale tanto ci si è serviti in questo dibattito, definirei travolgente — presentata questa mattina dal collega Gianquinto.

A queste conclusioni si è arrivati con una analisi e con un esame non astratti, non teorici, ma rapportati alla reale situazione del nostro Paese in questo momento politico. Negli elevati e preoccupati discorsi pronunciati, di questo è stata data la prova convincente mediante fatti, argomenti, richiami ed esemplificazioni. L'intervento del collega Fortunati, un patetico discorso che non solo ha fatto rivivere a noi anziani, (o vecchi se più vi piace, una delle battaglie più belle e più vergognose nello stesso tempo — più belle per noi, più vergognose per quelli che erano seduti sulle altre sponde — di questo Senato, non solo ci ha fatto rivivere quelle giornate, ma ha dimostrato, in modo davvero ineccepibile, come per fideismo politico (è la frase che ha detto il collega Fortunati) verso il Governo, per fideismo verso alcuni gruppi dirigenti, alcuni democratici, convinti e onesti, che pure avevano lottato e sofferto per la democrazia, calpestarono, senza batter ciglio, senza nemmeno che si presentassero quei travagli spirituali che generosamente il compagno Fortunati attribuì loro, le più elementari norme di vita democratica e tentarono — diciamola, la frase, anche se pesante, anche se dura, anche se può dispiacere — di distruggere il Parlamento.

Il collega Fortunati ha indicato al riguardo degli episodi davvero toccanti: i colleghi Mott e Valmarana che vanno ad offrire il ramoscello d'ulivo non tenendo conto — dimenticando — quasi, che dietro quel ramoscello c'era l'aggressione al Parlamento e a noi personalmente; l'altro episodio, non me-

no toccando, di un altro collega scomparso, il senatore Cappa.

Io, che quella legge ho vissuto dal primo all'ultimo giorno, che ho avuto l'onore di concludere la discussione a nome del Gruppo comunista, che l'ho seguita anche nella fase della Commissione, potrei indicare episodi altrettanto toccanti e significativi, ma non lo faccio, perchè mi pare sia ancora presto, dal punto di vista storico, e non dico nemmeno le molte, moltissime confidenze che Giuseppe Paratore ebbe a farmi al riguardo: Giuseppe Paratore, il solo vecchio democratico che, per non cedere all'altrui pressione, all'altrui violenza, per difendere il Parlamento e le libertà democratiche, per mantenere il gioco democratico, fu costretto a rassegnare le dimissioni.

Orbene, colleghi, ad un'argomentazione così ricca, convincente, che scaturisce dai fatti, che ricorda episodi, confortata e rafforzata da documenti addirittura ineccepibili, che cosa è stato opposto e dal relatore e dalla maggioranza e soprattutto dal Governo? Dicendo che è stato opposto niente, probabilmente, direi poco, perchè è stato opposto men che niente: un muro di silenzio.

Nè mi si obietti che ci sono stati due oratori, entrambi democristiani (i socialisti non esistono, sono spariti per questa circostanza), due oratori democristiani, cioè il collega Alessi, avvocato consumato e il collega Monni, anche egli avvocato, che hanno preso la parola sulla pregiudiziale. Ma in che modo, onorevole Ministro, e onorevoli colleghi? Il senatore Alessi ha creduto di dover dichiarare immediatamente che, trattandosi di una pregiudiziale, egli non avrebbe discusso politicamente, non avrebbe tenuto conto degli argomenti politici sui quali la pregiudiziale si fondava, e l'avrebbe discussa semplicemente in diritto. Sia pure in modo oscuro ho esercitato pure io l'avvocatura per qualche decennio, e so che non è necessario essere Alessi per riuscire a sostenere in diritto una qualsiasi tesi; resta da vedere poi se è fondata in fatto, se scaturisce da elementi ineccepibili.

Il senatore Monni si è lasciato vincere dal suo temperamento isolano, ha voluto essere

più sbrigativo e più spiccio ed ha parlato con una franchezza di cui onestamente, come uomo, va lodato, ma va condannato dal punto di vista politico. Il senatore Monni, in modo spiccio e sbrigativo, si è liberato della pregiudiziale concludendo così: alla vostra impostazione politica il Gruppo della Democrazia cristiana risponde respingendo la vostra pregiudiziale.

Onorevoli colleghi, cerchiamo per poco di dimenticare che sediamo su scanni diversi; cerchiamo di dimenticare sia pure per poco, che ognuno di noi ha delle ideologie diverse, contrastanti. Ricordiamo invece che vi è qualche cosa che pur dovrebbe unirci, cioè la vita democratica, la concezione della vita democratica, il Parlamento. E ditemi, onorevoli colleghi, me lo dica lei, onorevole Ministro, che è autorevole docente universitario, se il metodo e la condotta dei colleghi Alessi e Monni rientrano nella vita parlamentare, democratica; se costituiscono una libera discussione, o non piuttosto qualche cosa di molto diverso, il diritto del più forte, la legge della jungla, il *diktat*. Ora, onorevoli colleghi, se volete andare avanti col diritto della jungla, col *diktat*, il Parlamento è un inutile ingombro! Voi risolvete le cose, le imponete, venite qui col preconconcetto che non dovete nemmeno ascoltarci.

Volendo trovare un argomento politico da opporre alle nostre motivazioni bisogna andare a leggere, per chi non lo ricorda, quello che ha detto il ministro Taviani parlando proprio sulla pregiudiziale. Ebbe a dire che noi siamo allarmisti, che a noi non piace questo disegno di legge, che vogliamo sabotare questo provvedimento perchè abbiamo « una preconconcetta sfiducia ». E ha aggiunto con abilità, anche se non si è espressamente dichiarato, che dovevamo votare la legge per dimostrare la nostra fiducia.

Orbene, onorevole Ministro, tutto il mio intervento verterà su questo; voglio dirle apertamente e con tutta franchezza i motivi per i quali questa fiducia non possiamo averla. E insisto sul verbo « possiamo » e non sull'altro, che ci si attribuisce, « vogliamo ». Non possiamo avere fiducia, onorevole Ministro e onorevoli colleghi della maggioranza,

che dimostrate una bocca davvero dolce per accettare tutto, per fingere di non accorgervi di nulla.

Orbene, volete la fiducia su un provvedimento che viene presentato dopo vent'anni dalla nostra Costituzione, un provvedimento che dovrebbe modificare il testo unico fascista che, per vent'anni — e non esagero — è stato l'argomento che ha maggiormente interessato la stampa, i partiti, (di tutti i colori, non solo il mio e gli altri partiti di sinistra), le associazioni; un problema che è arrivato non una, ma ripetute volte nelle aule giudiziarie, fino al grado più alto, la Cassazione. Un problema di cui si è pure occupata la Corte costituzionale.

In risposta su tutto ciò, dopo vent'anni, presentate un disegno di legge — che fra poco valuteremo — e pretendete la fiducia accusandoci di « preconcetta sfiducia ». E dimenticate che della materia non solo si sono interessati la stampa, i partiti, le associazioni, le aule giudiziarie e la Corte costituzionale, ma se ne è interessato lo stesso Parlamento, presentando venti anni fa un disegno di legge a firma dei colleghi onorevoli Scoccimarro e Pertini, attualmente Vice presidente della Camera. Ma essendo sentita da tutti la necessità di modificare in senso democratico la legge fascista di pubblica sicurezza (ed è questo l'aspetto politico più toccante, più irritante, e nello stesso tempo più allarmante, perchè il provvedimento era reclamato da studiosi, giuristi, cultori del diritto costituzionale) il Governo volle privare i parlamentari della loro iniziativa, e presentò un suo disegno di legge « paracadute », più vasto, più ampio di quello presentato dagli onorevoli Scoccimarro e Pertini. Infatti il disegno di legge che recava la firma dell'onorevole Scelba (e le do atto, onorevole Taviani, che l'opinione pubblica la valuta in modo più benevolo di quanto non faccia per l'onorevole Scelba, ritenuto responsabile di eccidi, persecuzioni, discriminazioni) prevedeva l'abrogazione completa del titolo IX. Il suo disegno di legge, invece, questo capitolo tiene in piedi.

E volendo difendere il suo operato lei fa il paragone fra questo suo provvedimento e

le leggi di pubblica sicurezza di altri Stati. Ma non le è passato nemmeno per la mente (eppure è un autorevole docente universitario) che i confronti e i paragoni si fanno fra materie analoghe, e solo in tal caso sono pertinenti. Lei, invece, cerca di illudere gli ingenui — ammesso che ve ne siano in questa Assemblea — o quelli che si fingono ingenui per comodità politica, dicendo che questo provvedimento è più democratico di quelli di molti altri Paesi, meno l'Inghilterra. E non le è passato nemmeno per l'anticamera del cervello che lei si sarebbe dimostrato più onesto, più leale, più responsabile se avesse fatto il confronto fra il suo provvedimento e quello dello stesso Governo che, per lo meno come continuità, lei rappresenta: il provvedimento presentato dall'onorevole Scelba? Non lo ha fatto; ha preferito parlare degli altri Paesi fingendo di non sapere che vi sono realtà diverse, una storia diversa, ordinamenti diversi.

Orbene, il suo provvedimento è più arretrato di quello dell'onorevole Scelba e questo fatto tanto semplice quanto elementare, non può non allarmare ogni democratico, che si preoccupi della democrazia e della libertà. Ed eccone i motivi: in questo ventennio abbiamo assistito ad una marcia a ritroso che mina alla base ogni nostra fiducia. Lei — diciamolo con tutta franchezza — avrebbe potuto chiedere la fiducia ed avrebbe potuto aspettarsela se ci avesse presentato un disegno di legge più progressista, più popolare, un disegno di legge che rappresentasse un passo avanti e non dei seri, concreti e, purtroppo, abbastanza lunghi passi indietro; un disegno di legge che rappresentasse un'evoluzione e non un'involuzione. Evoluzione tanto più necessaria, onorevoli colleghi socialisti (anzi, mi rivolgo ai banchi perchè i colleghi sono assenti), perchè il disegno di legge è stato presentato in un momento in cui il nostro Paese non è retto più da Scelba e dai liberali, ma da un Governo di centro-sinistra. Tanto più allarmanti, dunque, sono questi passi indietro in quanto vengono fatti nel momento in cui i socialisti sono al potere e proprio al suo Ministero, onorevole Ministro, vi sono due Sottosegre-

tari socialisti uno dei quali, l'onorevole Amadei, è un illustre avvocato.

Non vi accorgete, onorevoli colleghi, non si accorge lei, onorevole Ministro, che parlare di fiducia in questa situazione più che un controsenso è addirittura un assurdo perchè avete creato un clima di crociata, un clima nel quale i colleghi della maggioranza si rifiutano di discutere, e, persino, di ascoltare. Abbiamo sentito qualcuno abbandonarsi a dichiarazioni davvero rozze e pacchiane: disse che era stanco, non voleva sentire, preferiva andarsene a casa.

Onorevoli colleghi, tutto questo mi spinge ad un'amara, amarissima constatazione. Voi in questi giorni valorizzate quel magistrato il quale, temendo che la discussione degli avvocati avrebbe potuto turbare la sua serenità nel momento in cui doveva emettere il giudizio, si turava le orecchie e così fingeva di stare a sentire. La maggioranza di questa Assemblea batte quel magistrato. Infatti non si tura le orecchie...

M A C C A R R O N E . Le mozza.

S P E Z Z A N O . Mozzarsele sarebbe molto difficile, perchè sono parecchio lunghe! (*Interruzione del senatore Granata*). Temendo di essere influenzati nel momento in cui dovranno emettere il loro giudizio se le turano perchè il giudizio lo hanno già pronto e temono di doverne constatare la falsità e l'infondatezza. Basta a questa maggioranza sapere come dovrà deporre le palline nell'urna.

V A R A L D O . Voi forse non lo conoscete il colore della palla da mettere nell'urna?

S P E Z Z A N O . Collega Varaldo, avanti ieri osservavo che lei in venti anni ha fatto dieci interruzioni in Aula: tutte hanno dimostrato che il suo animo è proprio chiuso a tutto ciò che è democrazia. È nato con un paio di secoli di ritardo. Si sarebbe trovato molto meglio nell'epoca della « misericordia ». Auguriamoci che non ritorni quell'epoca! Ma è certo che ogni qualvolta apre la bocca fa concorrenza al senatore Ajroldi.

Non si sa chi dei due sia più reazionario, chi dei due sia più sordo ai problemi della libertà e della democrazia...

A J R O L D I , relatore. Ne sono onorato.

S P E Z Z A N O . Sappiate comunque che la nostra condotta di questi giorni non verrà subito dimenticata; resterà, come è restato quello che avete fatto per la legge truffa, la domenica triste degli ulivi. Il clima che avete creato è lo stesso, il vostro atteggiamento è lo stesso e se dovesse durare questa discussione probabilmente ritentereste ciò che faceste allora. Il giudizio del popolo fu, allora, di condanna. Sarà di condanna anche ora. Le lezioni, specie se ripetute, potranno rimettervi sulla giusta via.

Voi, dunque, rifiutate di sentire la nostra argomentazione perchè non volete nemmeno che sia discusso il giudizio formulato non da voi, ma da altri per conto vostro, e che voi umilmente, disciplinatamente accettate.

Fa parte di questo clima, onorevole Ministro (e voglio augurarmi che lei in tutto questo non c'entri) l'atteggiamento della stampa. Sono qui da venti anni e più di una volta in Aula ci siamo dovuti occupare della posizione dei maestri di scherma o di quella dei vecchi professori di educazione fisica che avevano perduto il posto perchè erano stati chiusi alcuni istituti...

B E R T O L I . In 5ª Commissione ci siamo occupati della legge per l'introduzione di un corno inglese nella banda della Guardia di finanza.

S P E Z Z A N O (Un corno in una situazione come questa fa sempre piacere, è uno sconfiggiamento contro la iettatura)... abbiamo discusso come doveva essere valutato un certo servizio prestato in colonia o in zone disagiate, ai fini delle promozioni e delle pensioni. E la stampa ha registrato queste discussioni davvero trascurabili. Silenzio completo, invece, su una legge che, se non altro per il volume, per il numero degli articoli, per le relazioni, ha una importanza molto ma molto diversa! (*Interruzione del senatore Albarello*).

Mi si potrebbe obiettare: quello che lei dice è vero, fino a sabato mattina. Sabato la barriera del silenzio è stata rotta; da sabato la stampa si occupa del problema. Ma in quale verso è avvenuta la rottura? Perché la stampa ha mutato atteggiamento? Ci sono dei giornali che rappresentano i partiti della maggioranza, i partiti del Governo. Ebbene, c'è stato un solo giornale che si è interessato del problema per spiegare come stanno le cose, per far capire a questi milioni di italiani che cosa stiamo discutendo, che cosa vogliamo, che cosa dice l'articolo 64, che cosa prevede l'articolo 65, che cosa vi è in tutto questo voluminoso e ponderoso provvedimento che noi stiamo discutendo? Assolutamente nulla è stato scritto.

La rottura ha portato, invece, ad un'altra delle tante speculazioni anticomuniste. Così abbiamo letto, e purtroppo lo abbiamo letto anche sul giornale dei compagni socialisti, l'«Avanti!», che i comunisti sono qui per sabotare, per fare l'ostruzionismo. E non è tutto! Si sono pure inventate le violenze comuniste, secondo cui poco è mancato che il collega Ajroldi non sia stato addirittura linciato o che il collega Alessi non abbia potuto parlare perchè quell'arcigno e violento Gianquinto aveva tentato di strozzarlo. Colleghi, non sentite il ridicolo (usiamo la giusta espressione) di cui vi si circonda?

Dove sono state le violenze? Dove le nostre speculazioni? Dove è il famoso ostruzionismo?

Questa mattina il collega Gianquinto, tra una parola e l'altra, vi indicava parecchie proposte per uscire da questa situazione, per risolvere il problema; ma anche queste proposte sono cadute nel vuoto.

A questi motivi, direi di natura particolare, contingente, del momento, che mi spingono a non poter dare la fiducia, se ne aggiunge un altro più forte, e più decisivo: la storia di questo secolo di vita nazionale unitaria, storia dolorosa, storia triste. Per me questa storia, onorevoli colleghi, è tanto più triste, tanto più dolorosa, tanto più pesante perchè sono meridionale e di questa storia ho sentito maggiormente le ingiustizie, le angherie, i soprusi. Un secolo di soprusi e di abusi dell'Esecutivo; un secolo di abusi

e di soprusi che misero lo Stato a servizio delle classi privilegiate, Stato in cui l'Esecutivo ha sempre osteggiato il Parlamento, lo ha sabotato, gli si è sostituito. Direi, se non temessi di fare retorica, che è una storia di lacrime e di sangue; è una serie ininterrotta di attentati alla vita democratica e a quella parlamentare.

Il collega Simone Gatto è stato generoso definendo lo Stato italiano come uno Stato illiberale. Probabilmente doveva dire di più. Certo questa mattina il collega Schiavetti, con pesantezza (ma era la pesantezza che gli derivava dall'aver sofferto per oltre un ventennio, dall'aver lottato tutta la vita per modificare questa situazione) ha usato i giusti aggettivi, ha dato le giuste definizioni.

Orbene, io voglio augurarmi che la storia maestra della vita, serva ad aprirvi gli occhi, vi spinga a riflettere e capire. E, pertanto, ricordiamo qualcuno dei provvedimenti più significativi e più salienti, che hanno caratterizzato questo strapotere del Potere esecutivo, quelli che hanno più fortemente danneggiato la libertà ed ostacolato il processo democratico del nostro Paese.

Io vorrei che il ministro Taviani si ricordasse (e dovrebbe ricordarsene anche perchè è docente universitario) che, fatta l'unità di Italia, nel nostro Mezzogiorno il brigantaggio assunse proporzioni tutt'altro che trascurabili. Si volle perciò una legge speciale, si volle accentrare tutto il potere nelle mani dell'Esecutivo: vennero così inviati nel Mezzogiorno generali e colonnelli, compreso il colonnello Fumel, il cui ricordo è ancora vivo in Calabria. Ebbene, tutto si giustificò (ho avuto occasione proprio in questi giorni di rileggere il discorso di Luigi Miceli, contrario a quella legge speciale, al quale si uniformarono quelli delle più belle figure del Risorgimento che sedevano in Parlamento) con la sicurezza dello Stato, con la necessità di difendere l'unità nazionale. Si misero in evidenza i pericoli che la legge nascondeva, si disse che rappresentava il paravento dietro il quale si potevano nascondere ben altri scopi. Vi furono smentite tanto decise quanto recise. La realtà — triste realtà — provò subito che le critiche erano più che fondate ed i pericoli reali e non im-

maginari! Vi è tutta una letteratura al riguardo, compreso un recentissimo scritto del Molfese nel quale sono documentati fatti più che raccapriccianti: interi villaggi distrutti, interi paesi incendiati, imprigionati vasti parentadi, come se fossero tribù, oltre tremila persone, di cui oltre mille nella mia Calabria, Perchè tutto questo? Perchè quella legge, che pure era stata presentata come un provvedimento per la difesa e la sicurezza dello Stato, per rafforzare l'unità raggiunta dopo tante guerre e tante lotte, venne distorta nell'applicazione? Perchè diventò mezzo di oppressione sociale? Perchè con la maschera ed il paravento di combattere il brigantaggio, nella realtà si combattevano i contadini, i lavoratori i quali credevano che, con la venuta di Garibaldi, finalmente le terre demaniali usurpate, le terre della Sila, le terre del Tavoliere delle Puglie, ritornassero ai lavoratori. Erano contadini coscienti dei loro diritti e delusi dal fatto che, dopo il decreto di Garibaldi col quale venivano reintegrati i diritti di uso civico, una volta partito Garibaldi, il pro-dittatore, l'agrario Donato Morelli, dopo 24 ore, svuotò di contenuto il decreto di Garibaldi. Orbene, la legge per combattere il brigantaggio servì invece a spezzare il movimento contadino. E per poter raggiungere questo fine molto sangue contadino dovette scorrere. Si difesero così gli interessi degli usurpatori. E si creò il clima nel quale è stato possibile, poi, approvare la famigerata legge Sila del 1876: una delle più infamanti vergogne del liberalismo post-risorgimentale. La legge infatti riconosceva e legittimava il fatto compiuto, cioè le usurpazioni. In definitiva si lasciavano le « difese » ai ricchi che le avevano usurpate e si spogliavano i comuni e i contadini poveri.

Purtroppo questo è solo l'inizio della storia dolorosa del nostro Paese. Infatti, quando nel 1876, dopo la famosa rivoluzione parlamentare, caduta la destra storica andò al potere la sinistra, Nicotera, un uomo dal passato luminoso, l'eroe della spedizione di Sapri, l'uomo che era stato condannato all'ergastolo diventa Ministro dell'interno. E Nicotera, nella sua qualità di Ministro degli interni, il 13 dicembre 1876 (se c'è qualcuno che abbia volontà di controllare, consulti gli

atti della Camera dei deputati, legga a pagina 254 e troverà il Nicotera d'allora molto somigliante al Taviani di oggi) disse che aveva bisogno di rafforzare i poteri dell'Esecutivo, di dare più forza alla polizia, di avere una legge di pubblica sicurezza snella, agile, rigorosa, perchè voleva colpire, (leggo letteralmente): « oziosi, vagabondi, ma anche peggio, camorristi e mafiosi, tagliaborse, gente che si industria a scassinare di notte le porte altrui, persone comunque tutte di una rispettabilità molto contestabile ». Approvato il provvedimento, come è stato applicato, quali scopi ha perseguito? Davvero che debba ricordarlo a voi studiosi, cultori di storia, uomini politici? No, ma non posso fare a meno di ricordare a me stesso che per colpire « gli oziosi e i vagabondi, i camorristi e i mafiosi, i tagliaborse », vennero sciolte le associazioni repubblicane, le associazioni internazionaliste e infine quelle cattoliche. E il ministro Nicotera era così convinto della necessità di colpire gli oziosi sciogliendo le organizzazioni internazionaliste, di colpire i tagliaborse sciogliendo le organizzazioni repubblicane, di colpire i mafiosi sciogliendo le organizzazioni cattoliche, che si rifiutò di rispondere a tre interpellanze, presentate non da un modesto senatore Spezzano, ma l'una da Agostino Bertani che rappresentava quel che rappresentava nel Parlamento italiano, un'altra da Felice Cavallotti il bardo della democrazia, la terza da Giovanni Bovio, un uomo che dall'ateneo napoletano, dalla tribuna parlamentare e mediante i suoi volumi, era un faro di luce per i democratici del nostro Paese.

Ebbene, Nicotera, precedendo l'onorevole Taviani, disse che del problema doveva occuparsi l'autorità giudiziaria e non la politica. Io, (così argomentava Nicotera), ho applicato la legge; sarà l'autorità giudiziaria che valuterà se l'ho violata o no. Al Parlamento, ai parlamentari, si chiamino pure Giovanni Bovio, Agostino Bertani e Felice Cavallotti, non debbo nè posso dare alcuna risposta.

Potrete restare indifferenti a tutto questo? Non sentite la necessità di ricorrere ai ripari? Onorevole colleghi, non vi allarmate? Se non volete farlo per spirito altruista, e cioè per la democrazia e la libertà, fatelo più egoi-

sticamente nel nostro interesse. Ricordate che Nicotera era un uomo di sinistra, eppure Nicotera ha fatto quello che ha fatto! E la sorte degli internazionalisti e dei repubblicani non fu diversa da quella di alcune associazioni cattoliche. Pensate dunque anche a quello che potrebbe succedere a voi e ricordate che le masse popolari fermando in tempo Tambroni hanno liberato anche voi. Non è più un mistero per alcuno che Tambroni aveva fatto piantonare più di una casa dei dirigenti della Democrazia cristiana.

A questi due esempi — legge sul brigantaggio del 1861-1862, legge contro la camorra, la mafia e gli accattoni del 1876 — se ne possono aggiungere molti altri. Questo metodo e questi scopi non si modificarono nemmeno nel 1894 quando si discusse la nuova legge di pubblica sicurezza. Nel 1894 non era più Ministro dell'interno Nicotera; era Presidente del Consiglio Francesco Crispi, un altro uomo che proveniva dalla sinistra, un altro uomo che aveva un passato non inglorioso, un uomo che era stato con i Mille e aveva avuto un posto di primo piano.

Era Ministro della giustizia l'onorevole Calenda, uomo che giurava di credere al codice, alle leggi scritte, alla democrazia e alla libertà e che mai avrebbe consentito uno strappo alla legalità.

Ebbene, l'onorevole Crispi, accusato allora di non portare nessun argomento (l'accusa che io rivolgo all'onorevole Taviani) per giustificare provvedimenti che voleva approvati dal Parlamento, da buon siciliano (forse era un uomo che pur non portando la coppola storta, delle « coppole storte » aveva la mentalità) ha parlato un linguaggio di « coppola storta ». Disse infatti: « Le leggi preventive non possono fondarsi su altro che sulla fiducia, non esistono leggi preventive che non siano leggi di fiducia ». E, dopo questa dichiarazione che avrebbe dovuto impressionare gli ingenui, aggiunse: « Sappiate comunque che il Governo ha un solo pensiero e una sola metà » (anche qui leggo testualmente a pagina 11.513) « chiedere le armi necessarie per colpire gli anarchici ». E faccio grazia ai colleghi tralasciando gli aggettivi qualificativi che l'onorevole Crispi, presidente del Consiglio, regalava agli anarchici.

Invece come venne impiegata la legge? È storia di ieri! Ed io non debbo ripeterla anche perchè ieri Simone Gatto vi ha fatto un accenno ripreso questa mattina dal collega Schiavetti.

Chi furono i colpiti? Colleghi siciliani, chi fu colpito in quell'epoca? Gli anarchici o i fasci siciliani? Gli anarchici o i socialisti? De Felice Giuffrida o Nicola Barbato, Bosco Garibaldi o gli anarchici? E voi ricorderete (me lo auguro per lo meno) come ricordo io che nelle sezioni del Partito socialista compresa quella del mio comune, dove entravo ragazzino, c'era la fotografia di Nicola Barbato, c'erano le bellissime parole con le quali Nicola Barbato ...

A L B A R E L L O . Adesso sono solo nelle sezioni del PSIUP.

S P E Z Z A N Oaveva chiuso l'autodifesa: « Sono stato pregato di fare alcune dichiarazioni, non posso farle. Noi vogliamo creare un mondo nuovo e non possiamo costruirlo su una viltà ». Si accollò quindi tutte le responsabilità e concluse: « Ed ora condannate ».

Questi principi furono gli insegnamenti della nostra giovinezza e questi insegnamenti plasmarono la nostra vita; ed è per questo che siamo tormentati ogni qualvolta attentate alle istituzioni, ogni qualvolta attentate alla libertà. Siamo tormentati anche perchè guardando indietro vediamo che cosa è successo ogni qualvolta alla libertà si attentò, ogni qualvolta si prepararono leggi di pubblica sicurezza rigorose, equivoche, polivalenti.

Ma vi è di più. Quel Ministro della giustizia, Calenda, quell'uomo probo, quando gli si faceva notare che vi erano disposizioni pericolose delle quali si sarebbe potuto abusare, si rese mallevadore, garante, che nessun attentato alle libertà democratiche vi sarebbe stato. Ecco le sue testuali parole, a pagina 11.509: « Chi è a capo del Governo, Francesco Crispi, è per sè tale garanzia che non può lasciare nemmeno sospettare uno scopo diverso da quello manifestato dalla legge medesima ».

I fatti hanno smentito Crispi, ed il suo mallevadore Calenda. I fatti hanno la testa dura e quando ci si mette sul piano inclinato si arriva fino in fondo. Eppure Crispi, come Nicotera, era uomo di sinistra; Crispi, come Nicotera, proveniva dal movimento garibaldino. Ma quando il fideismo politico, la cecità intervengono, quando si sceglie una determinata via, non ci si ferma a metà strada. È una legge davvero inviolabile.

Lo conferma quanto è avvenuto nel 1898. Seduta del 4 marzo (pagina 2.599). È presidente del Consiglio Pelloux e si discute il disegno di legge: « Modificazioni delle leggi di pubblica sicurezza ». È noto tutto quello che avvenne: l'ostruzionismo e tutto il resto. Ebbene, Pelloux, costretto da mille fatti e di fronte alle critiche che gli venivano mosse da più settori e non solo da quello dei socialisti e dei repubblicani, ma da tutti coloro che volevano difendere la democrazia; Pelloux, dicevo, freddamente risponde, quasi indignato: « Voi ci criticate. Ebbene, noi vi diciamo di non voler fare nulla che sia restrittivo della libertà ». Il « nulla », onorevoli colleghi, ognuno di voi sa in che cosa si tradusse: eccidi, arresti, persecuzioni, processi, esilio, confino.

Di fronte all'atteggiamento direi provocante e provocatorio della maggioranza, insorge fra gli altri Giovanni Bovio, con il peso del suo cervello, della sua cultura, con il fascino della sua oratoria. Giovanni Bovio, l'autore dell'epigrafe a Giordano Bruno, insorge dicendo: « Per far passare questo carico di oppio voi avete al vostro servizio una frase magica: l'ordine pubblico. Questa formula non ha più un valore politico — un valore politico cioè, discutibile — ma è diventata dogmatica e voi » (rivolto alla destra del tempo) « vi radunate attorno ad essa, vi adunate attorno come chierici in Concilio ».

Ebbene, colleghi, a distanza di 70 anni si potrebbero ripetere queste parole e farle nostre. C'è uno solo che potrebbe dire che se io le avessi fatte mie sarebbero state parole anacronistiche? Non sono invece aderenti alla realtà che viviamo? Ma sentite il resto. Giovanni Bovio concludeva con uno di quei suoi volti caratteristici: « L'Italia politica è fatta, adesso dovete fare l'Ita-

lia economica. Fatela; fatta l'Italia economica, avrete l'ordine pubblico ». Potrei concludere questo mio discorso con queste parole e non andare avanti, perchè sono certo che non potrò portare nessun argomento più efficace, nessuna frase più tagliente, nessuna espressione più incisiva.

Ma, si dirà, dopo tutto questo è venuto Giolitti e quindi l'apertura a sinistra: un centro-sinistra *ante litteram*.

Ebbene, onorevoli colleghi, io non dimentico che sono meridionale — una croce che porto con onore — e debbo dire che, purtroppo, il giolittismo per noi del Mezzogiorno non ha cambiato nulla. Lo diceva stamane il collega Schiavetti, lo diceva l'amico Simone Gatto quando parlava di Stato « illiberale ». Per me, che ragazzino andavo a fischiare i candidati di Giolitti, il giolittismo aveva un solo volto: lo strapotere dei prefetti, lo scioglimento dei Consigli comunali se il sindaco e le Giunte non si mobilitavano per il candidato governativo, la polizia in borghese che nei comizi infilava il coltello nelle tasche dei lavoratori...

A D A M O L I . Lo ricorda Gramsci.

S P E Z Z A N O . Non solo Gramsci; è una storia vera, vissuta da tutti, denunciata da Gaetano Salvemini che scrisse il famoso articolo sul « Ministro della malavita ». Lo ricordano i lavoratori del Mezzogiorno, i lavoratori di Cerignola, di Andria, di Corato che andavano ai comizi senza giacca e portavano le tasche dei pantaloni cucite per evitare che la polizia in borghese vi infilasse il coltello o un'altra arma. Lo ricordano tutti coloro che subirono processi per oltraggio, per violenza, per resistenza. Lo ricordano tutti coloro che subirono angherie e soprusi. Lo prova il fatto che per attenuare, minimizzare gli effetti del suffragio universale strappato dopo 53 anni di vita unitaria, si stipulò il patto Gentiloni. Ecco perchè per noi meridionali anche il giolittismo ha questa faccia, rappresenta lo strapotere del Potere esecutivo che si sovrappone a quello degli enti locali, che svuota il Parlamento, che cerca di dividere, per meglio dominare, l'unità delle classi lavoratrici.

Nè la situazione è forse cambiata nel periodo fascista. Eppure non c'è nessuno che abbia dimenticato che, per vent'anni, i fascisti sono andati ripetendo che avevano fatto la rivoluzione, che erano arrivati al potere mediante una rivoluzione, che rivoluzionari si dichiaravano. Ebbene rivoluzionari sì, ma appoggiati ad una legge; la rivoluzione fascista, così come aveva portato i fascisti col vagone letto qui a Roma, ha avuto bisogno di appoggiare le sue violenze e i suoi soprusi ad una legge dello Stato. Venne così presentato nel 1926 il disegno di legge: « Provvedimenti per la difesa dello Stato ». Era Ministro di grazia e giustizia Alfredo Rocco, il giurista che avete commemorato qualche mese fa, con la partecipazione del primo Presidente della Corte di cassazione (forse perchè era stato capo gabinetto dell'antifascista Presidente del Consiglio Moro). Ebbene, nella seduta del Senato del 20 novembre 1926 (come risulta dagli atti parlamentari a pagina 6933), vi è la dichiarazione del Ministro fascista onorevole Rocco il quale, dovendo difendersi, perchè qui in Senato, come è ben noto, sia pure con molte acconteeze e molte remore, l'opposizione continuava ad opera di Croce, Bergamini, Ricci e Albertini, dalle critiche mosse dalla Commissione (allora la Commissione si chiamava Ufficio centrale) che aveva messo in evidenza come si sarebbero potuti colpire pure i liberali, l'onorevole Rocco disse: « Una seconda obiezione di cui l'ufficio centrale » — la Commissione — « si fa autorevole espositore è che una interpretazione troppo rigida dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 del disegno di legge " Provvedimenti per la difesa dello Stato " condurrebbe a punire penalmente la propaganda di dottrine politiche non sovversive, come la dottrina liberale che fu fino a ieri la dottrina ufficiale dello Stato italiano. Mi affretto a rispondere » — aggiungeva il ministro Rocco — « ciò che risulta del resto già dalla mia relazione, che l'ultimo capoverso dell'articolo 4 ha di mira soltanto la propaganda cosiddetta sovversiva e che esso non tocca quelle dottrine che tradizionalmente sono state ritenute compatibili con la co-

stituzione politica ed economica dello Stato italiano ».

Onorevoli colleghi, non debbo ricondarvi quello che nella realtà è avvenuto, perchè se dovessi ricordarlo dovrei dire che Giovanni Amendola, barbaramente ucciso, non era un socialista od un comunista, e dovrei indicare tutti gli altri, illustri e non illustri, noti ed ignoti, i quali pagarono con la vita, e tutti gli altri che popolarono per circa un ventennio le carceri italiane e le isole. Eppure l'assicurazione del ministro Rocco era stata precisa e recisa: non sarebbero state colpite le vecchie matrici liberali, ma sarebbero stati colpiti solo i comunisti e i socialisti. Invece dopo comunisti e socialisti fu la volta dei repubblicani, poi quella dei liberali e — perchè no? — la volta anche di alcuni del vecchio Partito popolare italiano. Io non sono abituato ad offendere nessuno, nè i vivi nè i morti, e perciò non voglio fare nè paragoni, nè confronti. Ma i paragoni e i confronti scaturiscono da soli. Sono, come suol dirsi, nelle cose, e volendo usare un termine curialesco dovrei dire che sono « *in re ipsa* ».

Ebbene, quali conseguenze i colleghi in buona fede possono e devono trarre da quanto ho esposto? Il metodo della legge del brigantaggio del 1861 è stato seguito da tutte le altre leggi di pubblica sicurezza, quella contro la mafia e la camorra, del 1876, e quelle del 1894 e del 1898, ed i risultati sono stati sempre gli stessi. Ma lasciamo questa disamina del passato che pure è un passato recente, e vediamo ciò che ci è più vicino, ciò che è avvenuto dopo la liberazione, dopo il fascismo. Abbiamo conquistata, nessuno ce l'ha regalata, la Costituzione, ad essa abbiamo giurato fede. Ebbene, a distanza di vent'anni, quante norme della nostra Costituzione sono ancora dimenticate? Sono passati vent'anni, e le regioni sono ancora sulla carta, forse, si avranno nel 1969 o nel 1970.

Per quanto riguarda le riforme di struttura, strappammo, dopo che molti contadini, da Melissa a Montescaglioso, bagnarono col sangue le terre, la legge Silla e la legge stralcio.

Ma in vent'anni, cosa avete fatto davvero per la democratizzazione dello Stato? Peccato che il Ministro responsabile, onorevole Taviani, non ci sia, perchè sono certo che probabilmente avrebbe per lo meno tentato di indicarmi qualche provvedimento! Certo, non mi avrebbe potuto presentare un lungo elenco, ma qualche caso isolato avrebbe potuto segnalarlo, che io avrei potuto in buona fede dimenticare. Ma, di grazia, che cosa avete fatto in questi vent'anni per democratizzare lo Stato, per portare le classi lavoratrici al ruolo di protagoniste del proprio avvenire? Dopo vent'anni, per democratizzare lo Stato avete presentato finalmente questo provvedimento. E, diciamolo francamente, con questo provvedimento restano immutate alcune norme del vecchio testo unico fascista del 1931 e ne vengono aggravate, peggiorate delle altre. Ed ecco che ritorna il vecchio quesito: in base a quali elementi potremmo e dovremmo avere fiducia? In base a quali elementi l'onorevole Taviani ci accusa di avere una preconcepita sfiducia? Forse per il modo come sono state applicate quelle poche leggi di riforma di struttura? O per il modo come il Potere esecutivo ha sabotato il Parlamento? Nulla ha trascurato per svuotare quello che il Parlamento era riuscito ad approvare. Sarebbe un elenco triste, tanto triste quanto lungo e non lo faccio. Ma, purtroppo, so che la nostra memoria è molto labile. Forse anche perchè viviamo in un periodo in cui tutto avviene in modo così precipitoso e vorticoso.

Ma, onorevoli colleghi, quando, in quale periodo, dopo il 1860 o dopo il 1948 si sono verificati interventi del Potere esecutivo nel fenomeno della mafia? Ma davvero abbiamo una memoria così labile da dimenticare ciò che è avvenuto con la complicità del Potere esecutivo per l'uccisione di Giuliano? Sarebbe potuta avvenire l'uccisione di Pisciotta col caffè datogli nell'Ucciardone se il Potere esecutivo avesse avuto rispetto del Parlamento, avesse creduto alla democrazia, alla libertà e non avesse avuto la necessità di far tacere alcune voci pericolose? Potrei continuare all'infinito, perchè non bisogna avere la me-

morìa di Mitridate per ricordare tutto quello che l'Esecutivo ha fatto in questo periodo.

Ma basta coi casi singoli. È sufficiente averne ricordati due, i più significativi, quelli che maggiormente hanno impressionato e che hanno spinto quasi la totalità di voi a venire nei corridoi, a domandarci, a farci la confidenza, a farci sapere che erano preoccupati, come uomini, come cittadini, come democratici, come rappresentanti del popolo.

Ebbene, che cosa opponete alla nostra argomentazione? Vi difendete dicendo che, nella realtà, non esiste alcun pericolo, che i pericoli li inventiamo noi perchè vogliamo speculare; ma non capite che, se non altro, per il fatto che da 50 anni facciamo vita politica, noi comprendiamo questo vostro gioco marchiano e pacchiano col quale vorreste cambiare le carte in tavola? Vi smentiscono i fatti! Avete davvero una memoria troppo labile: siete riusciti a dimenticare tutto! Dimenticate anche quello che è avvenuto nel 1964 con il SIFAR, le dichiarazioni responsabili non fatte da me o da un qualsiasi giornale, ma dal Vice Presidente del Consiglio, dall'onorevole Nenni? Non è vanità la mia, colleghi. È difesa della nostra dignità e mi auguro che l'onorevole Ceccherini voglia prendersi appunto e riferirne all'onorevole Taviani.

Dichiaro responsabilmente che il Potere esecutivo è sempre intervenuto, che il SIFAR non si preoccupava solo di controllare per motivi politici! Ecco, io, Francesco Spezzano, che ero l'inquisitore più accanito e tenace, che volevo colpire i ladri e gli speculatori, mediante l'inchiesta di Fiumicino, io mentre facevo l'inquisitore ero invece « inquisito ». Il SIFAR è venuto a indagare in tutto ciò che c'è di più intimo, di più sacro, di più caro nella mia famiglia qui a Roma, nel mio paese d'origine, Aciri, in provincia di Cosenza. Ma anche nel SIFAR doveva esserci un calabrese galantuomo e mi ha mandato una lettera dicendomi: « Guardati, si cerca di ricattarti; si sta indagando su tutto; ti hanno contato » — è la letterale espressione — « pure i peli ».

Onorevole Sottosegretario, non è vanità che mi spinge a rendere pubblica questa infamia. È la ribellione contro questi metodi di inquisizione e di vergogna... (*applausi dall'estrema sinistra*)... a cui avete condannato l'Italia, mortificando la dignità dei parlamentari e quindi del Parlamento.

Non può — voi ci dite — esistere nessun pericolo per ragioni soggettive. Il senatore Monni, sbrigativo e spiccio, ha specificato nella sua relazione: « Al Governo vi sono uomini che hanno dato prova di saper difendere la libertà ». A parte il fatto che il senatore Monni ha dimenticato che più di uno di questi uomini che hanno saputo difendere la libertà erano tra i sostenitori della legge-truffa e che altri, se non plaudirono, certo non condannarono Tambroni, a parte tutto questo domando a me stesso se il passato di Crispi e di Nicotera non fossero stati dei passati che dovevano dare, se non maggiore, certo non minore tranquillità degli uomini che sono ora al potere.

Ma per comodità di ragionamento voglio dimenticare questi fatti e voglio credere che, allo stato, volete questa legge nel massimo della buona fede, che non avete nessuna intenzione di distorcerla, di servirvene per fini men che leciti. Ma fino a quando? La risposta è ovvia: se la situazione dovesse cambiare siete voi in condizioni oggi, col fideismo politico che avete dimostrato in altre circostanze, di poter affermare che anche in una mutata situazione voi continuereste a sentirvi democratici, ad applicare la legge in modo restrittivo, a non volerla menomamente distorcere? Ritengo che una simile affermazione non possiate farla. Ed ancora chi vi dice, onorevoli signori del Governo, che starete sempre a quel posto e su quella sedia? È vero che c'è una legge fisica — che non abbiamo studiato nella scuola ma che la vita ci ha insegnato — dell'adesione di alcune parti del corpo umano alla poltrona; ma chi vi assicura che starete sempre su quella poltrona?

Io penso, onorevoli colleghi, che in politica gli avverbi « sempre » e « mai » non dovrebbero usarsi. Sono due avverbi che non dovrebbero far parte del dizionario poli-

tico. In politica non esistono nè il sempre nè il mai. Qualcuno ci dice: fidatevi di noi, credete in noi!

Vi cito un episodio personalissimo. Discutevamo una legge agraria ed era Ministro un autentico galantuomo, il collega Salomone, un uomo che credeva a quello che diceva. Anch'egli però credeva che le situazioni restassero sempre immutate, che egli Ministro comandasse al Ministero, che non ci fossero Bonomi e gli altri a comandare, e che i direttori generali avrebbero fatto quello che lui voleva. Ed io da questo banco — se non sbaglio era il 1951-52 — facevo un discorso critico, elencavo al ministro Salomone gli inconvenienti, i pericoli che avremmo corso approvando quella legge. Non appena finì Salomone mi chiamò, mi abbracciò e mi disse: « Ma come, dopo 40 anni di amicizia, tu che mi conosci non ti fidi di me, non hai fiducia in me? Ma sarò io a far applicare la legge nei termini che tu hai indicato, perchè questo voglio, anche se la legge potrebbe essere interpretata diversamente ». Passarono dei mesi, i miliardi stanziati soprattutto a favore dei coltivatori diretti finirono nelle casse di pochi grandi agrari e di un ente più che malfamato. Approvata la legge i direttori generali, gli ispettori agrari, le pressioni dei vari Ministri fecero sì che nemmeno le briciole andassero ai contadini ed ai coltivatori diretti.

Eppure onorevoli colleghi, mancherei di rispetto alla memoria di un grande amico, mi macchierei di un'infamia, se in questo momento pensassi che Salomone, dicendomi quelle cose, mentisse e che mi avesse preparato una trappola. No, egli era in buona fede, ma la situazione lo ha trascinato. Ora, se questo è avvenuto sempre nella storia, perchè noi oggi dovremmo dire che quello che ci ha assicurato l'onorevole Monni può bastare e perchè dovremmo avere fiducia senza che voi abbiate fatto niente per meritarsela, per incoraggiarci in questo senso?

Ebbene, onorevoli colleghi, da quanto ho detto emerge chiaro che perchè muti il nostro atteggiamento deve mutare questo clima. Il provvedimento deve ritornare, come

tutti gli altri, un provvedimento politico e non dogmatico, cioè un provvedimento che può essere discusso, che può essere emendato, che può essere modificato e sensibilmente. Nel momento stesso cioè in cui ci accusate di sfiducia preconcepita e poi ci chiedete la fiducia, dovete darci la possibilità, la materia, un'esca, tenderci la mano, perchè fiducia possiamo avere o meglio possa finire la preconcepita sfiducia. Dovete metterci in condizioni di poter discutere e di poter emendare. Non dovete, con quella forma brutale, rozza, certo non degna di un Parlamento, dire: siamo stanchi, non vogliamo sentire. Smettetela con questo clima di crociata, metteteci in condizioni di discutere.

Farete tutto questo? Me lo auguro nell'interesse di tutti, anche se la riunione avvenuta questa mattina non me lo fa sperare, e anche se le proposte avanzate dal collega Gianquinto sono cadute nel vuoto. Ma sia ben certo, colleghi, siatene certi voi dell'Esecutivo, che se non lo farete, se vi irrigidirete nella vostra posizione, se ricreterete una nuova « domenica triste degli ulivi », se monterete la situazione come in quel lontano 1963, voi ci troverete al nostro posto: noi continueremo la nostra battaglia perchè siamo forti della profonda convinzione di difendere le libertà costituzionali e democratiche e siamo certi — anche di questo abbiamo una profonda convinzione — che non saremo soli, perchè tutto quello che diciamo non è per noi, non è per il nostro partito, ma è per la libertà di tutti e non per quella di alcuni. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mencaraglia. Ne ha facoltà.

M E N C A R A G L I A . Credo, signor Presidente, che a questo punto del dibattito sull'articolo 64 ci sia possibile registrare un primo risultato del nostro lavoro. Il risultato che l'iniziativa del nostro Gruppo ha ottenuto è che il Governo e la maggioranza di centro-sinistra non sono riusciti a trasferire delle norme fasciste in una leg-

ge repubblicana senza che i cittadini italiani avessero ad accorgersene. Ed era prevedibile che la stampa avrebbe cominciato ad interessarsi del problema che noi abbiamo posto e che siamo andati giorno per giorno chiarendo, e che la pubblica opinione avrebbe cominciato, come comincia di fatto, ad allarmarsi.

Difatti, onorevoli colleghi, non solo voi cominciate a leggere prese di posizione sugli organi di stampa più autorevoli, ma anche lei, onorevole Sottosegretario, se alza gli occhi, comincerà a vedere che le tribune si riempiono. Rappresentanti degli istituti democratici di base dei nostri comuni, sindaci delle nostre città, sono venuti ad assistere a questo dibattito e riferiranno nei consigli comunali, nei centri della vita democratica del Paese, questa informazione: che qui i comunisti stanno difendendo la democrazia e la Costituzione e che questa battaglia deve estendersi, come si estenderà, nel Paese. Eppure, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non mancano in questi giorni alla pubblica opinione motivi di attenzione preoccupata, non mancano motivi seri di profonda preoccupazione per i cittadini che sono pensosi della vita nazionale, che sono preoccupati, ad esempio, del fatto che una delegazione italiana parta per le Nazioni Unite non col mandato di contribuire alla difesa e al mantenimento della pace, ma con un mandato imperativo e limitato da condizionamenti di politica interna. Malgrado tutto questo, ecco che l'opinione pubblica si desta a questo dibattito, ecco che i direttivi dei maggiori Gruppi presenti in Senato debbono riunirsi e scambiarsi dei punti di vista sulle decisioni da prendere, ecco che il Gruppo del partito socialista unificato è in questo momento riunito, ecco cioè che il discorso politico è finalmente aperto, per nostro merito, sul problema che i vostri intendimenti di fondo hanno proposto a tutto il Paese.

Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che Roma non è Atene, che mentre i generali ateniesi hanno saputo conservare per il loro « Prometheus » tutto il segreto da essi ritenuto necessario, il Governo di cen-

tro-sinistra non è riuscito a farlo. Eppure il Ministro dell'interno, nei primi giorni del nostro dibattito, non ha mancato di dare opportune direttive alla stampa filogovernativa invitandola a non dare spazio a queste cose. E il rispetto che alcuni quotidiani hanno avuto per questa direttiva è già un segno preoccupante dello stato delle libertà nel nostro Paese. Il fatto di aver rotto questa sollecitata omertà è un altro dei risultati, che noi registriamo, della nostra azione politica in questo ramo del Parlamento. Ma l'atteggiamento del Ministro e dei dirigenti politici che ai giornali di partito hanno imposto il silenzio non è soltanto un aspetto preoccupante dello stato delle libertà, ma è anche il riconoscimento implicito che essi non si nascondono l'impopolarità delle loro proposte e che, soprattutto, non si nascondono l'allarme che la conoscenza della lettera e degli intendimenti che stanno alla base di questa legge susciterebbe nella popolazione, nella pubblica opinione.

Quando non si è più potuto tacere, si è parlato di ostruzionismo del Gruppo comunista, di una opposizione preconcepita, di un tentativo di portare in lungo un dibattito per sabotare, come è stato detto anche in Aula, l'attività del Parlamento. Deve essere chiaro, onorevoli colleghi e onorevole relatore di maggioranza, che noi stiamo discutendo una legge e che nella discussione abbiamo cercato di emendare altri articoli e siamo andati avanti facendo valere quello che è il rapporto tra maggioranza e minoranza di voti, accettando il peso della maggioranza laddove si ponevano alternative tra un testo e un emendamento; ma a questo punto, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è venuta in gioco la Democrazia italiana e i suoi istituti. Qui era necessario che qualcuno si arroccasse a difesa della Costituzione, della democrazia e degli istituti democratici.

Abbiamo letto sull'«Avanti!» un avvio di discorso. Non mi riferisco all'articolo di oggi che già è uno sviluppo del discorso, ma al tentativo iniziale che era di questo tipo: «Noi non riportiamo, nè riporteremo gli argomenti che gli oratori comunisti in-

troducono in questo dibattito, perchè essi non dicono nulla di vero e — si aggiunge — anche perchè i comunisti "non ne azzeccano uno"». Che è indubbiamente un argomento serio e convincente. E si aggiunge: i comunisti non vogliono che passi questa legge che spazza via la legge fascista e dà maggiore libertà.

Può darsi che noi non ne azzecciamo una, ma allora, se le azzeccano il Governo e il Ministro dell'interno, come mai l'«Avanti!» e gli altri quotidiani non pubblicano, testo a fronte, la legge fascista e il testo della legge Taviani? In tal caso i lettori vedranno dove «c'è più fascismo» e se questa legge dà più libertà ai cittadini o al Ministro dell'interno ed ai prefetti che di libertà, nella nostra Italia, se ne prendono già troppe. Le libertà dei cittadini, le libertà democratiche le più elementari, non si difendono con degli articoli di giornale; non si difendono neppure con le dichiarazioni di lealtà di una parte politica o di più parti politiche; non basta nemmeno che siano solennemente proclamate: bisogna, perchè esse diventino realtà della vita di un Paese e di un popolo, che sia assicurato il funzionamento corretto degli organi costituzionali che sono stati previsti dalla Costituzione come garanzia di queste libertà.

Come può chiedere fiducia, e come può dare garanzie un partito come la Democrazia cristiana che questi istituti mai ha voluto e sempre ha sabotato? La Democrazia cristiana è il gruppo politico, è la parte politica che in Italia non ha fatto le regioni, e che però ci ha dato il SIFAR. Queste sono le caratteristiche del gruppo politico e dei suoi orientamenti. È il gruppo politico che ha negato anno per anno, e giorno per giorno, l'autonomia ai comuni, alle provincie, alle strutture di base della nostra democrazia e ha restituito ai prefetti quella che era la loro veste fascista di «più alta autorità dello Stato nella provincia». Perchè la Democrazia cristiana ha fatto questo? Per la stessa logica per la quale ripresenta in questo contesto gli articoli della legge fascista: perchè questo serve al partito, ad un partito come la Democrazia cristiana che

continua a confondere l'interesse pubblico con l'interesse del Gruppo che sta al Governo, e in posizioni di potere dentro il Governo. È questa l'ispirazione politica dell'articolo 64, così poco diverso, nella lettera, dal testo fascista. E, in quella che ne è l'ispirazione politica, la differenza si riduce al fatto che per il fascismo, con un articolo di questo tipo, si trattava di dare al prefetto e ai questori uno strumento, ai magistrati un riferimento, per conservare un ordine che era stato imposto con la violenza: lo stesso testo, alla Democrazia cristiana, serve per avere uno strumento di più per sovvertire gli istituti democratici che esistono ed annullare le libertà conquistate dai cittadini.

È la logica di re Costantino, dei generali di Atene: quando le cose, sul piano internazionale, si fanno più acute, i Governi che sanno bene di non poter contare sull'appoggio dei loro popoli, che non hanno alla base della loro politica, delle loro decisioni, un sostegno popolare, sono tendenzialmente portati (è la storia che ce lo insegna) a limitare o sopprimere, quando possono, le libertà democratiche.

E noi oggi discutiamo questo problema non in un momento qualunque della nostra vita, lo discutiamo mentre i rapporti internazionali attraversano una crisi profonda, mentre la crisi del Medio Oriente permane difficile e la sua soluzione non è a portata di mano; ne discutiamo mentre la sesta flotta degli Stati Uniti incrocia nel Mediterraneo e approda nei nostri porti, e l'ammiraglio che comanda questa flotta può permettersi di fare lo smargiasso nella capitale del nostro Paese; mentre basi militari straniere occupano il territorio del nostro Paese, mentre, come è ormai noto a tutti in Italia, i servizi segreti degli Stati Uniti d'America sono tutta una cosa con i servizi segreti di certi Ministeri della nostra Repubblica. Discutiamo di questo problema mentre giorno per giorno la scalata degli Stati Uniti nel Vietnam aumenta e i pericoli di guerra aumentano. Questa situazione, e la politica estera che segue il nostro Paese, determinano fratture serie anche nella compagine governativa, nella stessa formula di centro-sinistra

ed all'interno dello stesso partito di maggioranza.

Possiamo leggere la stampa della peggiore destra, e per peggiore destra intendo non la stampa che è dichiaratamente fascista, ma la stampa della destra economica, quella che conta, quella che dice il giorno prima ciò che la destra della Democrazia cristiana imporrà nel Governo il giorno dopo. Questa stampa (il « Corriere della Sera », la sua eco fiorentina della « Nazione ») esorta al linciaggio politico persino di Ministri democratici cristiani che oltanzisti non sono. Abbiamo avviato e portato avanti la discussione su questa legge mentre circolavano voci di siluramenti, di rimpasti, di spostamento a destra di tutto l'asse politico di Governo. E mentre queste cose si preparano all'esterno, qui si introduce una legge che contiene articoli di questo tipo.

A questo punto è lecito e doveroso chiedere alla maggioranza dove si vuol portare il nostro Paese. Nostro compito è quello di tutti i colleghi avrebbe dovuto essere, in questi giorni, di trovarci qui ad elaborare una posizione autonoma e positiva della nostra rappresentanza alle Nazioni Unite; dovremmo essere qui a studiare un'iniziativa italiana capace di presentare, sul piano internazionale, ai Paesi del Medio Oriente, a Israele e ai Paesi arabi, delle proposte politiche per la ripresa dei traffici, dei commerci, per la comprensione fra i popoli: in una parola il nostro compito permanente, il nostro dovere era quello di essere qui a rassicurare il popolo italiano. Voi ci avete costretto, invece, a chiamare il popolo a non lasciar passare il colpo di mano che andate preparando col rinverdire la legalità di un provvedimento fascista che il Governo non osa, pur avendolo a disposizione, attuare come tale. A questo punto, si potrebbe aprire un discorso lungo e interessante, io penso, su che cosa è il sabotaggio del Parlamento. Difende il Parlamento chi ne difende la lealtà costituzionale, chi qui prende la difesa dei diritti costituzionali dei cittadini e richiama l'obbligo di rispettare la Costituzione repubblicana.

Il senatore Gava, interrompendo l'altro giorno un oratore del mio Gruppo, ci ricor-

dava come oggi sia divenuta una prassi trovarsi da un giorno all'altro, saltando persino gli « stati di pericolo », in stato di guerra. Che cosa voleva intendere? Che trovarsi dalla sera alla mattina privati delle libertà democratiche, è un male minore? Quello che noi vogliamo è che questa logica sia rovesciata all'interno del Paese e che l'Italia porti un contributo a modificare questa prassi sul piano internazionale. Vogliamo quindi negare, e riteniamo che sia giusto, strumenti adatti ad attuare una prassi di questo tipo a coloro che la accettano anche come possibilità di principio senza ad essa opporsi; vogliamo che sia eliminata la logica dei colpi di mano e dei fatti compiuti.

Siamo convinti che ogni affermazione di democrazia è, allo stesso tempo, un'affermazione di volontà pacifica e che ogni limitazione alle libertà democratiche e costituzionali segna un passo verso la guerra, verso la entrata del Paese in conflitti internazionali. D'altra parte, l'attacco agli istituti democratici in Italia non è una novità, la Democrazia cristiana e il Governo giungono a queste proposte avanzando lungo un filone che dal 1960 ad oggi è nettamente segnato: dal 1960 di Tambroni al 1964 di Segni e al 1967 di questa legge Taviani. Si vuole affidare a un Ministro il diritto di sopprimere, per decreto, le libertà democratiche. Possiamo dimenticarci, anche per un momento, che il Ministro dell'interno a cui ci si chiede di affidare, su base fiduciaria, questo potere eccessivo, è l'uomo che si è assunto qui, in quest'Aula, davanti al Senato, la responsabilità del SIFAR e che questo Senato, il Parlamento della Repubblica italiana, deve vedere tali responsabilità fino in fondo prima di dare a questo Ministro un mandato di questo tipo? Perché se poi, oltre il Parlamento, fosse il popolo a voler vedere chiaro fino in fondo, basterebbe il decreto dello stesso Ministro per dichiarare lo stato di pericolo e affidare ai prefetti l'incarico di sistemare le cose.

Si dichiara in modo solenne che con questa legge il Governo di centro-sinistra porta, in questo 1967, il suo contributo a celebrare il ventennio della Costituzione repubblicana. Una Costituzione nella quale non c'era posto per i prefetti, una Costituzione nella qua-

le questo strumento di potere del Ministro dell'interno non esiste più: non perchè dimenticato, ma perchè cancellato.

Non possiamo dimenticare, quando affrontiamo l'esame di un provvedimento di questo tipo, le parole di Einaudi: « Democrazia e prefetto repugnano profondamente l'una all'altro; nè in Italia, nè in Francia, nè in Spagna, nè in Russia si ebbe mai e non si avrà mai democrazia finchè esisterà il tipo di Governo accentrato del quale è simbolo il prefetto ».

Oggi noi abbiamo un Governo che non attua la Costituzione repubblicana, ma porta all'esaltazione dei prefetti, all'aumento non dico dei loro incarichi e del loro mandato, ma del loro prepotere nelle provincie italiane.

Il collega relatore, quando giustifica il ricorso ai prefetti, si richiama ai giorni della alluvione: ed è un passo incauto, perchè sono proprio i giorni in cui il fallimento dell'istituto prefettizio e dei prefetti è stato evidente a tutto il Paese. Quando vi è realmente pericolo i prefetti fanno naufragio e il potere centrale scompare con loro. Quando vi è un pericolo reale, è l'iniziativa del popolo, dei cittadini, sono i comuni democratici che fanno fronte al pericolo e ne alleviano immediatamente le conseguenze. Soltanto dopo i prefetti ritornano, col mandato di rompere la solidarietà popolare e a volte anche politica che si era andata costituendo, e a riportare la divisione, la discriminazione e l'arbitrio.

Possiamo quindi assumerci, di fronte ai cittadini italiani che hanno maturato questa esperienza, la responsabilità di affidare a queste mani i provvedimenti per decreto? E non è un processo alle intenzioni che si vuole fare; è solo un richiamo all'esperienza di tutti.

I prefetti, questo strumento del Ministro dell'interno, che concetto hanno, nella realtà, dell'ordine pubblico, dello stato di pericolo? Quand'è che un prefetto interviene, quand'è che vede rosso, che intravede un pericolo? Quando c'è uno sciopero, quando i contadini vengono in città per porre le loro rivendicazioni, quando un comitato che agisce per la pace affigge sui muri la fotografia

dei *marines* tagliateste degli Stati Uniti nel Vietnam. Allora interviene il prefetto e dice che tutto questo costituisce pericolo: stato di pericolo per il prefetto è ogni manifestazione di volontà democratica.

Potremmo citare esempi da tutta Italia, se non fosse cosa nota e scontata che è proprio questo strumento, il prefetto, che crea il disordine nella realtà del Paese.

Il prefetto è un impiegato dello Stato. La Costituzione, all'articolo 97, dice: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ». L'articolo 98 aggiunge che « i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione ».

È forse questa la realtà delle Prefetture italiane, di questo strumento di dominio del Ministro dell'interno, di questa sua macchina? Il Ministro potrebbe alzarsi anche in questa seduta e dire che si assume lui la responsabilità di aver fatto dei prefetti uno strumento di parte della Democrazia cristiana contro la libertà dei comuni, contro i sindaci comunisti e, vivaddio, socialisti. Lo crederemmo facilmente, lui o qualunque altro Ministro dell'interno della Democrazia cristiana. Ma quello che non può chiederci è di fare dei suoi prefetti strumenti ancora più validi per i colpi di mano. E il rapporto tra quadro prefettizio e democrazia si può stabilire facilmente.

Si faccia fare, signor Ministro, un elenco delle denunce che hanno mosso i suoi prefetti ai cittadini italiani; e delle denunce che hanno fatto promuovere dalle questure per motivi politici. Metta accanto ad ognuna le assoluzioni che i magistrati hanno pronunciato ed avrà una prova ulteriore che la tutela dell'ordine è in cattive mani già ora e che a queste mani bisogna togliere potere e non affidarne di più. Con questi articoli voi volete togliere al cittadino persino il ricorso al magistrato, volete dare ai prefetti la facoltà di mandare subito, direttamente il cittadino in galera, di sciogliere le organizzazioni, di colpire gli istituti, di vietare con la forza le manifestazioni di volontà popolare.

Ma non sarebbe più urgente, signor Ministro, disciplinare con una legge ordinaria

quello che prevede l'articolo 113 della Costituzione contro gli abusi e gli arbitri dei funzionari in violazione dei diritti individuali?

Come mai queste leggi non si fanno? Ci presentate la copia delle leggi fasciste, ma non fate le leggi volute dalla Costituzione. E perchè? Avviene forse per vostra dimenticanza? Avviene perchè questa è la politica della Democrazia cristiana. Per vent'anni i Governi a maggioranza democratico-cristiana hanno assicurato ai prefetti del Ministro dell'interno l'immunità da ogni sanzione. Eppure la sanzione è prevista dall'articolo 28 della Costituzione repubblicana. Oggi si presenta questa legge che colpisce le libertà e la Costituzione, mentre attendono inutilmente di essere elaborate e presentate al Parlamento tutte le leggi costituzionali intese a sviluppare la democrazia. Basti citarne una: la legge di attuazione dell'articolo 75 che stabilisce: « È indetto un *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali ». Lei, signor Ministro, come i pochi colleghi presenti della Democrazia cristiana, potrà sorridere: contro la sua legge fascista non ci sarà possibilità di ricorso, perchè il *referendum* popolare non è attuabile. Varate una legge che annulla le libertà, ma non avete mai voluto fare quella che permette a mezzo milione di elettori o a cinque Consigli regionali di abrogare in tutto o in parte una legge sbagliata. Volete picchiare la gente, ma prima le legate le mani.

La legge che ci presentate è una tappa della *escalation* democristiana contro la Costituzione repubblicana. Per venti anni, contro la volontà del popolo, e almeno per quindici anni anche contro la volontà espressa dai compagni e dai colleghi del Partito socialista, la Democrazia cristiana ha impedito che si facessero le regioni, non ha voluto l'istituto del *referendum*, ed oggi vuole però questo decreto senza appello.

Leggi di questo tipo non rientrano in una logica socialista, e neppure in una logica socialdemocratica: ed è questa, probabilmente, la ragione per cui non ci sono stati nè sono previsti interventi dai banchi del

Partito socialista unificato. Ed è un silenzio eloquente che la maggioranza democratica cristiana dovrebbe capire. Credo anzi che l'abbia capito: è caratteristica della Democrazia cristiana accorgersi delle cose, ma andare avanti a testa bassa, verso i propri obiettivi, che vuole raggiunti con ogni mezzo.

Che cosa vuole la Democrazia cristiana? Vuole conquistare un'altra posizione strategica nella sua guerra contro la Costituzione repubblicana, vuole portare avanti quella che Calamandrei chiamava la « erosione lenta » della Costituzione. Mi sia permesso di ricordare un solo passo di Calamandrei: « Non diciamo che ci si avvii al colpo di Stato, che vorrebbe dire infrazione violenta della Costituzione, e che non potrebbe tentarsi senza guerra civile. Si tratta piuttosto di una erosione lenta, già in atto, di una estenuazione progressiva che potrebbe portare dolcemente al collasso ».

Sono parole di dieci anni or sono, tanto più valide oggi quando suonano conferma che la Democrazia cristiana ha saputo mantenere un solo impegno: quello di non attuare la Costituzione. È vero che sta facendo la stessa cosa per molti altri problemi: lo sta facendo tra l'altro per la programmazione. Un Ministro socialista, nei suoi discorsi domenicali, sollecita l'inizio del dibattito sulla programmazione, ma il democristiano incaricato della relazione non è pronto, mentre la pervicacia con cui il Gruppo di maggioranza difende la legge fascista di pubblica sicurezza sta ponendo all'inizio di un dibattito su cose alle quali i colleghi socialisti annettono diretta importanza, un ostacolo e un ritardo oggettivi.

Il collega Bolettieri, in una sua interruzione nei giorni scorsi, diceva: state attenti, che noi non accettiamo imposizioni dalla minoranza! È cosa nota: lo sappiamo bene che la destra della Democrazia cristiana non accetta non dico le imposizioni, ma nemmeno le proposte sensate, e che già all'interno della Democrazia cristiana non tollera l'iniziativa di chi nello stesso partito è minoranza, e che anche nel Governo non accetta impostazioni autonome di chi, nei confronti della delegazione democristiana, è tuttavia minoranza.

Questa la logica che deve essere rovesciata. E si può rovesciare anche oggi, in un modo solo: riportando a minoranza la Democrazia cristiana. Nuovi schieramenti politici avrebbero già oggi nel Paese, nella pubblica opinione un'eco democratica larga e positiva. Per i partiti politici ci sono dei momenti essenziali, e questo ne può essere uno, ci sono delle scelte vincolanti e questa, sulla quale noi stiamo discutendo da giorni e giorni, ne può essere una. Perché sono in gioco gli istituti della democrazia italiana, sono in gioco la libertà e l'indipendenza del nostro Paese. Uno stato di pericolo per la Democrazia italiana c'è già oggi: è questa legge, sono le forze che vogliono questa legge e l'acquiescenza di chi subisce la prepotenza della Democrazia cristiana, di questo gruppo di uomini che da anni va proclamando di voler salvare la democrazia dai pericoli di domani, e per farlo la uccide oggi. Anche il SIFAR, nella logica democristiana, era uno strumento per salvare la democrazia, ma in realtà era, come questa legge, uno strumento inteso a perpetuare un regime. Quando Tambroni e Segni preparavano il colpo di Stato, volevano salvare la democrazia o volevano perpetuare il regime della Democrazia cristiana? Questo deve essere detto e deve essere chiarito.

Una cosa va detta: ed è che la Democrazia cristiana sa riconoscere il suo nemico principale. Così sapessero farlo tutte le forze politiche italiane! La Democrazia cristiana ha bene individuato qual è il grosso ostacolo al regime: è la Costituzione repubblicana e le forze che sono schierate a difesa della Costituzione. Per questo noi siamo il nemico per la Democrazia cristiana, o quanto meno della destra della Democrazia cristiana. La Democrazia cristiana attacca i comunisti, ma per colpire la Costituzione, lo hanno certamente capito i colleghi di parte socialista. Qui si vuol dare a un Ministro la facoltà di attuare in via amministrativa quello che noi, Parlamento, non potremmo fare in via ordinaria. Questo è sovvertire la Costituzione repubblicana; e lo si fa un mese dopo il maggio di Atene, un mese dopo il colpo di Stato in Grecia e mentre la guerra dall'Estremo è giunta al Vicino Oriente.

Ecco, onorevoli colleghi, i nodi che si intrecciano e che debbono essere sciolti. Questo noi ci siamo proposti, questa è la sostanza della lotta che noi conduciamo qui in Parlamento da giorni, e che svilupperemo nel Paese. Ancora una volta il Gruppo comunista e il Partito comunista sono, qui e nel Paese, garanzia e forza disponibile per chiunque abbia veramente a cuore la tranquillità e la pace della nostra gente, e per quanti vogliono che la convivenza degli uomini sia fondata su rapporti pacifici e che il rapporto tra il cittadino e lo Stato sia realmente fondato sull'integrità e sul rispetto degli istituti democratici e della Costituzione repubblicana. *(Vivissimi applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

D ' A N G E L O S A N T E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a questo punto del dibattito, secondo noi, non può farsi a meno di insistere nel rilevare che l'aspetto più grave di questa discussione, forse, non è costituito dal tentativo di stracciare la Costituzione, che il disegno di legge realizza, ma dal comportamento che la maggioranza ha tenuto finora.

Infatti, se la nuova legge di pubblica sicurezza, con le sue norme aberranti e inaccettabili, è ancora una cosa da farsi, se cioè si può fondatamente ritenere che, per la nostra opposizione, la vostra manovra non riuscirà, che non riuscirete a far passare questa legge, che la proposta che stiamo discutendo non diventerà mai legge, invece è già un fatto compiuto, è già una cosa realizzata il vostro atteggiamento e ne è chiaro il suo significato politico. Voi volete una cosa di cui vi vergognate; il vostro atteggiamento rivela appunto l'imbarazzo con il quale discutete questo disegno di legge tutti voi e in particolare una parte di voi: i compagni socialisti, il cui silenzio è stato già molte volte denunciato nei nostri interventi e che noi continueremo a denunciare fino a quando esso durerà. Infatti il silenzio dei socialisti forse è più eloquente di quanto avrebbero potuto essere i loro discorsi in

questa circostanza; e altrettanto eloquenti sono alcuni tentativi che hanno fatto per dissociare, in parte minima, le loro responsabilità, come l'emendamento Bonafini, ad esempio, che il nostro Presidente dubitò che fosse incostituzionale e rimise quindi alla prima Commissione per il parere di costituzionalità, ma che già l'indomani il collega Bonafini aveva provveduto a ritirare. Questo emendamento, con tutti i suoi limiti, aveva un valore preciso, del quale il Governo dovrebbe tener conto, in quanto mirava a modificare l'articolo 77 della Costituzione e a ridurre il tempo tra l'emanazione del decreto-legge e la sua conversione in legge dai sessanta giorni, previsti dal secondo comma dell'articolo 77, a trenta giorni. Certo era una cosa assai piccola e modesta, ed era forse anche contro la Costituzione, ma l'emendamento significava che l'ottimismo che certi socialisti esprimono nei giornali e nei discorsi politici a proposito del passo avanti che con questa legge si farebbe, è un ottimismo di facciata, di apparenza. Il tentativo di ridurre da sessanta a trenta giorni il periodo di validità dei decreti-legge che il Governo potrà emanare a norma dell'articolo 64 del nuovo testo unico, è, infatti, un tentativo il quale rivela che quello che noi stiamo a gran voce esprimendo da un mese in questa discussione in parte anche i compagni socialisti lo pensano: cioè, che non si può avere fiducia nell'Esecutivo, in nessun Esecutivo, nemmeno in questo, e che, in definitiva, uno dei motivi fondamentali per il quale non si può avere fiducia è appunto la presentazione di questo disegno di legge, la politica che sta sotto questo disegno di legge.

Si potrà dire tutto di noi; si potrà dire che le nostre tesi sono o non sono da condividere; si potrà arrivare, come ha fatto il collega Ajroldi, ad accusarci di essere dei sabotatori del Parlamento, ma di fronte ai problemi che noi vi poniamo, rispondere come fa il Governo è cosa chiaramente inaccettabile, perchè il Governo, in sostanza, non risponde, non dice nulla. Ha bisogno di questo strumento e lo vuole, e non si interessa affatto dei motivi per i quali noi ci opponiamo, anzi, porta delle giusti-

ficazioni meschine, che più tardi esamineremo meglio, e cerca di far passare questa legge come una tarda autocritica per il suo comportamento in occasione delle alluvioni. Per questo, non sarà male ricominciare da capo a vedere di cosa si tratta.

Qui si tratta dello stato d'assedio. Gli articoli 64 e 65 della nuova legge ed il vecchio articolo 216 del testo unico di pubblica sicurezza del 1931 in vigore, che, anzi, voi proponete che rimanga in vigore, sono il corpo di norme che regola lo stato d'assedio. Poichè voi stessi proponete la abrogazione degli articoli 217 e 218, che prevedevano lo stato di guerra interna, e poichè è da ritenere che il decreto del 1938 sullo stato di guerra, che prevedeva lo stato d'assedio militare a causa di guerra esterna, non è più in vigore, è chiaro che se passa questa legge i suoi futuri articoli 64, 65 e 66 saranno il corpo di norme che regoleranno lo stato d'assedio. È da questo che bisogna partire. E vero che secondo alcuni l'attuale articolo 216, con gli articoli 215 e 214 che voi volete modificare, prevede quel che alcuni giuristi definiscono uno stato d'assedio minore a fronte dello stato di guerra interna e dello stato d'assedio militare; ma non esistendo più quelle norme, tutta la materia della sospensione dei diritti dei cittadini, tutta la materia della tutela dell'ordine pubblico mediante sospensione di norme costituzionali, tutta la materia della determinazione di assetti straordinari viene ad essere regolata da questi articoli. Quindi, noi dobbiamo tener conto di questo e non possiamo fingere di credere che stiamo discutendo un secondo decreto-legge sulle alluvioni. Stiamo discutendo dello stato d'assedio, dello stato d'assedio che la storia del nostro Paese conosce molto bene, dello stato d'assedio di Bava-Beccaris, con Turati in carcere; stiamo discutendo cioè di uno degli istituti più reazionari dei quali i governi passati hanno fatto l'uso che questo pomeriggio il collega Spezzano ricordava, di un istituto del quale ci si è serviti sempre in senso antipopolare, e del quale hanno sempre fatto le spese le organizzazioni sindacali e politiche democratiche, come i compagni socialisti, con la loro

assenza, testimoniano e come la storia del loro partito chiaramente comprova.

Ebbene, se si tratta dello stato d'assedio, come lo giustificate? Si tratta di una cosa grave, di una cosa di estrema importanza, non foss'altro perchè ci sono voluti venti anni perchè voi arrivaste ad avere il coraggio di presentare una proposta di questo genere. Perchè lo volete? Voi, finora, avete detto, nei discorsi privati, a quattr'occhi, quali sono le cose che secondo voi non si potrebbero fare con questa legge, ma non avete detto per quali cose la volete, tranne i vostri accenni alle calamità naturali; ma la legge stessa non parla di calamità naturali e parla invece di ordine e sicurezza pubblica e dei provvedimenti per assicurarli. Avete portato non giustificazioni, non spiegazioni, ma dei tentativi di minimizzare, di volgere a scherzo non solo la gravità di questa legge, ma anche la serietà della sede nella quale stiamo discutendo. Siamo sabotatori del Parlamento noi, collega Ajroldi, o lo siete voi che presentate norme sullo stato d'assedio e le volete far passare come norme contro le alluvioni? Siamo sabotatori del Parlamento noi che ci opponiamo e ci siamo opposti all'articolo 58 sul fermo preventivo di pubblica sicurezza (e abbiamo avuto questa mattina anche Panfilo Gentile concorde sul « Corriere della Sera ») o siete voi sabotatori del Parlamento che venite a raccontarci che il fermo di 48 ore, prorogabile di altre 48 e fino a un massimo di sette giorni, in definitiva è un sistema di prevenzione della delinquenza, perchè la delinquenza dilaga e bisogna poter tenere in carcere i delinquenti, quelli che fanno le rapine, quelli che ammazzano, i più pericolosi criminali: tenerli in carcere senza alcun indizio da due a sette giorni? Quando noi vi abbiamo preso sul serio — perchè siamo anche ingenui, qualche volta — e vi abbiamo presentato degli emendamenti che consentivano al Governo di disporre dei poteri che ci chiedeva, però nel rispetto massimo della libertà dei cittadini, vincolando al massimo il fine di queste norme, quando, in altri termini, vi abbiamo proposto di ripetere nell'articolo 58 le garanzie previste dall'articolo 238 del codice di pro-

cedura penale in vigore, voi vi siete opposti e avete dimostrato che, in effetti, non intendete perseguire i delinquenti.

Il classico femmo di due giorni (se fossero presenti i socialisti potrebbero confermarlo) per passata esperienza, serviva in vista del 1° maggio, degli scioperi, in vista di agitazioni...

A D A M O L I . Delle visite di Mussolini.

D ' A N G E L O S A N T Edi Hitler, del principe ereditario e, in avvenire, anche di Moro, di Pietro Nenni.

Ma, malgrado ciò, chiedete che si abbia fiducia in voi? Voi affermate che noi diciamo cose alle quali non crediamo oppure siamo degli ingenui perchè creiamo dei pericoli inesistenti: perchè, in definitiva, dovremmo avere fiducia in voi. Si è detto che il Governo può cambiare, che potremmo trovarci ancora di fronte a un Tambroni; ma anche se ci trovassimo sempre di fronte a questo Governo, signor Ministro mi perdoni, anche se fosse sempre lei Ministro dell'interno, ritiene che ci siano dei motivi politici perchè in questa materia si debba aver fiducia in lei? Lei, un mese e mezzo, due mesi fa assunse una posizione che, da parte di molti, fu ritenuta di grande coraggio; ci fu chi ne dubitò, ci fu chi pensò che lei, allorchè disse, a differenza degli altri, che voleva assumere in qualsiasi sede, politica, parlamentare, o anche di altra natura, la responsabilità degli atti compiuti da un certo servizio durante la sua permanenza al Ministero della difesa, in effetti più che riconoscere il suo obbligo di rispondere di fronte al Parlamento e al Paese, in definitiva, mirava a far intendere, a chi doveva intendere che lei non è un uomo da abbandonare chi ai suoi ordini faccia certe cose.

A proposito dei fatti che sono stati recentemente scoperti, per esempio, si è appresa una circostanza sulla quale non ci avete risposto e non ci risponderete, ma della quale vi chiederemo sempre conto perchè verrà un giorno nel quale, forse, ci risponderete; parlo del colpo di Stato del 14 luglio che voi avete smentito in parte e che i vostri giornali hanno in parte smentito e in parte

ammesso, e io le chiedo, signor Ministro — lei non mi risponderà quindi consideri puramente retorica la forma interrogativa — se è vero che esiste un piano d'emergenza, piano ES, che sarebbe stato predisposto dai vostri Governi fin dall'epoca dell'onorevole De Gasperi, nel 1953-54, che contiene come allegato, un elenco di persone pericolose nei confronti delle quali si sarebbero dovute prendere misure, allorchè fosse scattato un certo meccanismo.

Quindi, avete già il materiale pronto, avete bisogno o di un coraggioso militare che si assuma la responsabilità o di qualche legge che vi autorizzi a farlo; e con questi precedenti voi volete che il Parlamento dimostri fiducia in voi? Perchè dovrebbe dimostrarla? Voi ci dite che questa legge vi serve, che la Costituzione interessa fino a un certo punto, e aggiungete che comunque non servirebbe per il colpo di Stato. Voi dite (sempre nei discorsi privati) che non servirebbe per questo perchè il colpo di Stato non si può fare per decreto-legge; se si arriva ad esso si spara. Può essere anche vero, non discuto; però fra il non fare nulla e l'arrivare al colpo di Stato c'è una serie di situazioni intermedie che questo disegno di legge, se diventasse legge, vi permetterebbe di regolare nel modo che voi credete.

Signor Ministro, sono in corso d'attuazione in questo momento, da parte del suo Ministero una serie di misure che riguardano la Sardegna, in cui il motivo base, il motivo di partenza, cioè la presenza di un fenomeno delinquenziale e criminale di un certo rilievo, esiste per giustificare un certo atteggiamento del Governo. Ma il Governo si limita a operare entro i termini che la situazione richiede? Il Governo, cioè, fa tutti gli sforzi per mettere in condizioni di non nuocere quei banditi, quei criminali? Il Governo cerca di arrestarli tutti, ma invece riesce ad arrestarne due, o tre, o cinque? No, il Governo non fa questo, e fino ad oggi non è ancora riuscito ad arrestarne neanche uno e l'unico che è stato preso è stato ucciso secondo la vecchia tradizione italiana criminale e poliziesca; è stato ucciso e consegnato morto alla polizia.

Ciò nonostante voi, in attesa che vi capiti sotto mano il bandito tale o il bandito tal altro, avete, senza che la legge ve lo consentisse, stabilito in Sardegna un vero e proprio stato di assedio; voi tollerate, o ordinate, che tutti i cittadini possano essere fermati, che tutti, e gli onesti prima degli altri, possano essere trattati in un certo modo, che i cittadini di ogni rango e di ogni condizione siano fermati e trattati come criminali, che si facciano perquisizioni non autorizzate dalla legge, che si blocchino interi paesi, senza ottenere alcun risultato.

Voi questo già lo fate; quello che oggi sta accadendo in provincia di Nuoro è l'esempio tipico di ciò che dovrebbe accadere applicando l'articolo 64 della legge che stiamo discutendo; voi già lo fate senza legge, figuriamoci che cosa farete il giorno che avrete la legge! E dovremmo avere fiducia in voi!

Ma poi, con quale argomento ci si chiede la fiducia? Abbiamo sentito e letto gli argomenti più diversi, più divergenti e più contrastanti, i quali dimostrano appunto che il Governo e la maggioranza rifiutano in sostanza di discutere perchè, se si fossero preparati a una discussione su questa legge, sarebbero dovuti venire con una piattaforma politica comune e avrebbero dovuto portare linee comuni di giustificazione, di spiegazione di questa legge.

La prima questione è: questa legge è contro la Costituzione? O meglio, collochiamoci ancora più a monte, incide sulla Costituzione? Cioè potrà essere che con i decreti-legge, emanati in virtù di questa legge, il Governo incida su i diritti soggettivi primari garantiti dalla Costituzione, dall'articolo 13 in poi? Su questo rispondete nei modi più diversi; fino a un certo punto di questa discussione voi avete risposto che non esisteva violazione della Costituzione e che non era possibile si violassero i diritti garantiti da essa. Abbiamo ascoltato in particolare due tesi: quella del collega Pafundi e quella del collega Ajroldi.

Secondo il collega Pafundi, che è rimasto alla vecchia giurisprudenza della Corte di cassazione nel periodo del 1948-1954, ci troveremmo a fronte di norme programmatiche

le quali in definitiva, per essere tali, non sarebbero norme giuridiche e perciò non potrebbero essere violate.

È la vecchia tesi, che fuoreggiò negli anni immediatamente successivi alla conquista della maggioranza assoluta da parte vostra, che, a onore del vero, trovò un sostegno notevole nella giurisprudenza della Cassazione di quel periodo; è la vecchia tesi che consentiva di affermare che tra il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fascista e la Costituzione prevaleva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consentiva di affermare che i diritti stabiliti dalla Costituzione non erano diritti, ma solo promesse di futuri diritti e che queste promesse potevano benissimo non essere mantenute. È praticamente la tesi che un alto magistrato della Cassazione, all'epoca presidente della terza sezione penale, parlando con i suoi amici esprimeva in termini più chiari, dicendo che la Costituzione è una raccolta di proverbi e non di norme giuridiche. Per cui, poichè i diritti su cui inciderebbe l'assetto straordinario voluto da questo disegno di legge se divenisse legge, non esistono in quanto tali, praticamente, secondo l'onorevole Pafundi, non vi sarebbe violazione.

Secondo il collega Ajroldi, relatore di questo disegno di legge, non vi è invece violazione della Costituzione, perchè tutto ciò che la Costituzione non vieta espressamente e specificamente, con nome e cognome, è consentito. Cioè, non è più vero che la nostra è una Costituzione rigida, non è più vero che nel nostro sistema costituzionale ciò che non è detto è vietato e non è consentito, ma è vero il contrario. Poichè non si parla di stato d'assedio, lo stato d'assedio è consentito, poichè non si dice in che cosa dovrebbe consistere lo stato d'assedio o di pericolo pubblico, questo può consistere in qualsiasi cosa.

Eppure questi argomenti, questi motivi, questo vostro comportamento, nella loro insufficienza, nel loro significato di indifferenza per il Parlamento, nella loro mancanza di contenuti, hanno un grande significato che noi, con l'opposizione che stiamo conducendo contro le vostre proposte, faccia-

mo di tutto perchè il Paese comprenda. Se non rispondete ai nostri argomenti, non è perchè non volete scendere in una discussione contro tesi ingenue o infondate, ma è perchè non sapete che cosa dire. Se il collega Bonafini presenta un emendamento timido e suicida e poi lo ritira, anche questo significa qualche cosa. E significa tanto, che ad un certo punto la vostra maggioranza è scoppiata, non ne ha potuto più di seguire questa linea, ed è arrivato il collega Alessi, presentando un emendamento al quale si può senz'altro riconoscere il significato di accettazione della nostra tesi, secondo la quale i diritti suscettibili di violazione o di limitazione in caso di emergenza sono diritti garantiti dalla Costituzione.

Certo c'è un gioco abile di parole, siamo al cospetto del fine giurista e dell'astuto politico che conosciamo, è un emendamento che non dice quasi nulla o nulla addirittura; però allorchè il senatore Alessi ci viene a proporre di aggiungere all'articolo 65, così come attualmente è formulato, che i poteri speciali possono essere usati solo nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, secondo me non si riferisce al rispetto dell'articolo 77, cioè al fatto che il Governo in tanto può emanare queste norme in quanto lo faccia con la forma del decreto-legge, ma si riferisce alla sostanza della sospensione dei diritti dei cittadini e vuol rivelare che lui sa, che lui ha capito, che lui, come anche altri, crede che in quel modo la Costituzione può essere violata. Ed allora, per ridurre al silenzio la sua coscienza e la nostra opposizione, egli propone quell'emendamento che nulla dice. Non dice nulla nel suo valore emendativo e migliorativo, però dice tutto nel senso che riconosce che in effetti con queste norme che voi introducete, create ciò che noi vi veniamo dicendo ormai dal 19 maggio: uno stato di affievolimento di una serie di norme costituzionali, cioè un grave pericolo per l'ordinamento costituzionale vigente; in altri termini tentate di stracciare la Costituzione.

Certo, quello che dice il collega Alessi poi si sperde in una serie di argomenti che non possiamo condividere. Non possiamo condi-

videre la sua tesi secondo cui non dovranno necessariamente essere sospesi i diritti costituzionali. È chiaro che è così: infatti una legge, anche quanto esiste, non è sicuro che si applicherà, non è necessario che si applichi. Come sappiamo tutti, la legge ha le sue caratteristiche principali ed essenziali nel carattere di generalità ed astrattezza.

E così ancora quando, con una tautologia, con un giuoco di parole, egli ripete quello che noi diciamo, e cioè che la Costituzione è rigida e non tollera di essere violata. E allora, egli dice, per questo motivo il Governo non la violerà, perchè la Costituzione vieta, impedisce, non accetta la violazione.

Ma, se così è, perché questi articoli 64 e 65 e 216? E se così è perchè insistete nel volere che questi articoli siano approvati? E se così è, se cioè la Costituzione, in quanto rigida, non tollera di essere violata, che bisogno aveva il collega Alessi di proporre un emendamento nel quale si dice che i poteri conferitigli da questo articolo il Governo potrà esercitarli solo nel rispetto della Costituzione? Evidentemente nessuna.

Infine, aggiunge il collega Alessi, in definitiva, i primi dieci articoli della Costituzione non possono essere vulnerati. È naturale, perchè contengono quasi tutte norme programmatiche. Però possono essere vulnerate tutte le norme precettive: l'articolo 13 sulla libertà personale, e gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, eccetera.

A questo punto io vorrei porre un problema, e se il senatore Ajroldi mi risponderà, gliene sarò grato. Esiste una questione costituzionale notevole e seria: quella delle cosiddette riserve di legge che, come lei ha riferito nella sua relazione, senatore Ajroldi, e come sostenne quando discutemmo l'articolo 2, sono assolute o relative e che, secondo la Corte costituzionale, per quanto si riferisce ai poteri straordinari del prefetto, si distinguono, a seconda che siano assolute o relative, in due casi: quelle che possono essere sciolte anche con atto amministrativo rappresentato dal decreto emesso dal prefetto a norma dell'articolo 2 e quelle che non possono esserlo; nel senso che le riserve di legge relative, secondo la Corte costituzionale, potrebbero essere regolate anche con il decreto del prefetto,

mentre invece quelle che contengono riserve assolute non possono esserlo.

Io le pongo dunque un quesito, augurandomi che lei mi risponda. L'articolo 40 della Costituzione dice che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Questa è una riserva assoluta di legge. Io le chiedo: può il Governo, per i motivi di cui all'articolo 64 del disegno di legge che stiamo esaminando, legiferare in questa materia di riserva assoluta di legge? Cioè, può emettere un decreto-legge che per presunti motivi di ordine o di sicurezza pubblica, regolamenterà il diritto di sciopero? In altri termini, può intervenire in materie che oggettivamente possono essere regolate solo con leggi aventi un certo carattere di definitività, di durata nel tempo, di conformità con la Costituzione o può emettere solo norme eccezionali e temporanee? Perchè se può farlo, come io ritengo, il pericolo di violazione della Costituzione non consiste solo nel mettere in mora i diritti dei cittadini, il che — scusate se dico una cosa che forse è errata — è un male minore rispetto all'altro, in quanto si deve presumere che, finito lo stato straordinario di pericolo, finirà anche l'assetto straordinario, le norme della Costituzione torneranno a vivere. Ma se, per salvaguardare l'ordine pubblico, il Governo non si limitasse a sospendere i diritti costituzionali, ma emettesse norme positive ed esplicasse la propria attività in materia prevista dalle norme della Costituzione che contengono riserve assolute di legge, cioè regolamentasse il diritto di sciopero, in modo particolare, o lo regolamentasse limitatamente a certe categorie e a certe zone del Paese, in questo caso il pericolo sarebbe ancora più grave. Lei fa cenno di no, senatore Ajroldi, ma vorrei che mi spiegasse perchè non è così. Voi ci presentate tre articoli che non dicono assolutamente nulla. Voi dite con l'articolo 64: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ». Quali siano queste misure non è detto.

A J R O L D I , *relatore*. Sono misure temporanee, evidentemente.

D ' A N G E L O S A N T E . A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, è necessario fare un rapidissimo esame di un'altra serie di questioni che non sono state poste in discussioni parlamentari, ma che sono state poste in sede ufficiale assai importante da una parte notevole di questo ramo del Parlamento, da un partito che fa anche parte della maggioranza e del Governo, dal Partito socialista. I compagni socialisti finora qui non hanno mai parlato (l'abbiamo già detto), hanno fatto solo un tentativo, un lieve tentativo di modifica con l'emendamento Bonafini, che hanno poi ritirato. Però l'« Avanti! » di questa mattina, per la prima volta, dopo una serie di discorsi più o meno elogiativi in occasione della recente campagna elettorale, pone il problema di questa legge. Come lo pone? La tesi dell'« Avanti! » è giuridica, non politica; e già questo dovrebbe farci riflettere perchè un giornale politico che difende un atto politico molto importante, molto grave, nel momento in cui viene sottoposto a una discussione abbastanza seria da parte del Parlamento e si limita alla parte giuridica della questione, tratta solo quella, in definitiva lascia chiaramente intendere che sul piano politico, sul piano del valore politico di questa legge, sul piano della sua collocazione nelle tradizioni politiche del nostro Paese, e del Partito socialista in modo particolare, ha ben poco da dire; cioè non sa difendere, non può difendere con argomenti politici la necessità politica che il Governo avverte di reintrodurre nell'ordinamento la previsione dello stato d'assedio. Si richiama ai giuristi, si richiama alle tesi giuridiche ed afferma che in definitiva tutti i giuristi riconoscono che concorrendo lo stato di necessità, è possibile limitare i diritti costituzionali dei cittadini, sospendere parzialmente la Costituzione.

In effetti non tutti i giuristi dicono questo, e quelli che lo dicono, che sono i più reazionari, non dicono solo ciò; dicono che i motivi per i quali possono essere sospese le libertà costituzionali, non sono tutti riassunti dallo stato di necessità o dal principio

di necessità, ma che consistono praticamente, se non ricordo male, nei tre principi generali giustificativi: il principio del fine; lo stato di necessità, il principio della proporzionalità. Secondo questi giuristi, non solo italiani, ma anche stranieri, secondo i giuristi tedeschi che hanno giustificato come costituzionale lo scioglimento del Partito comunista tedesco, non basta lo stato di necessità come diceva l'«Avanti!» di questa mattina, ma è necessario che vi sia un fine preciso; è necessario che vi sia la necessità; è necessario che vi sia proporzionalità tra lo strumento adottato e il fine al quale si vuole pervenire.

Ebbene, ditemi voi se una norma la quale autorizza ad emettere decreti-legge per la introduzione di un assetto straordinario (e non è indicata alcun'altra causale, alcun altro motivo, alcun'altra ragione e specificazione, assolutamente nulla), se questa norma rispetta i principi, che non sono giuridici, ma di filosofia del diritto, secondo i quali anche una costituzione rigida potrebbe subire sospensioni, concorrendo una serie di motivi? La nostra Costituzione è rigida, invece, e quello che non consente vieta; è tutto il contrario di quello che sostiene il collega Ajroldi: non è vero che tutto ciò che espressamente non vieta, consente; tutto ciò che non consente, vieta. Allora quello che dicono questi illustri giuristi, che, ripeto, sono solo una parte, ha un valore limitato, è un'elaborazione che si è creata negli anni della guerra fredda, negli anni nei quali era necessario sostenere certe prospettive politiche che voi aprivate al Paese. Infatti fino ad allora nessuno ha mai sostenuto questo, dico fino agli anni 1950, 1951, 1952 (*Interruzione del senatore Ajroldi*). Prima sì; vi erano Santi Romano, Rocco, i vostri predecessori di Milano che lavoravano nell'«Imperial regio Governo» austro-ungarico, i nostri amici borbonici; si possono trovare tanti e tanti autori. Io parlo invece degli anni in cui si credette nella Costituzione, parlo di quando il Ministro dell'interno onorevole Scelba, nel 1948, propose l'abrogazione del titolo nono del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cioè questo che stiamo discutendo: Scelba ha proposto l'abrogazione, che cosa

è successo da allora ad oggi? (*Interruzione del senatore Sibille, repliche dall'estrema sinistra*).

S I B I L L E . Siete voi dei reazionari e fate finta di essere di sinistra. (*ilarità dall'estrema sinistra*).

D'ANGELOSANTE . Un altro motivo di giustificazione è indicato dai compagni socialisti nei lavori della Costituente. L'abbiamo già detto, ma non è male ripeterlo.

I lavori della Costituente non autorizzano la tesi che lo stato d'assedio si può introdurre nella legislazione: la Costituzione non lo prevede. Io so che alcuni sostengono che, per una dimenticanza dei Costituenti, una proposta, che sarebbe stata fatta dall'allora deputato onorevole Amerigo Crispo, che regolava lo stato d'assedio, a un certo punto cadde nel dimenticatoio e non se ne parlò più. E questo per un errore, per un incidente tecnico, per dimenticanza. Ma non è così, non ci fu una dimenticanza, perchè la tesi di Crispo, che è la più reazionaria di tutte e che questa mattina viene citata dall'«Avanti!», invece, a sostegno dell'atteggiamento del Governo, si scontrò con altre due tesi. È vero, senatore Ajroldi? Infatti, nella relazione della prima sottocommissione della Assemblea costituente alla Costituente stessa si disse che si sarebbe potuto arrivare alla sospensione dei diritti costituzionali dei cittadini, che a questo avrebbe potuto provvedere il Governo, ma che il Governo avrebbe dovuto provvedervi con ordinanze governative di urgenza diverse dai decreti-legge; in quanto avrebbero dovuto avere una efficacia giuridica superiore a quella del decreto legge e della stessa legge ordinaria, perchè idonee a sospendere alcun libertà costituzionali e taluni principi garantiti dalla Costituzione. Per questi motivi, proponeva la prima sottocommissione, la Costituzione deve stabilire la regola, la norma delle ordinanze governative di urgenza, in quanto una fonte con la quale si può pervenire alla modifica, sia pure temporanea e parziale, della Costituzione, di una Costituzione rigida come la nostra, deve essere specificamente prevista e regolata dalla Costituzione.

Presidenza del Vice Presidente MAGAGGI

(Segue D'ANGELO SANTE). E poichè queste ordinanze governative di urgenza non furono incluse nella Costituzione, la quale non prevede nemmeno l'istituto dello stato d'assedio, è da ritenere che proprio in base all'opinione della prima sottocommissione la vostra proposta è incostituzionale: non avendo la Costituzione accolto l'istituto delle ordinanze governative di urgenza, è evidente che esse non possono essere emesse, e non possono nemmeno essere emessi decreti-legge che avrebbero lo stesso valore di queste ordinanze derogatorie della Costituzione.

E non basta; la seconda sottocommissione della Costituente proponeva una norma la quale conteneva il divieto assoluto di dichiarazione dello stato d'assedio. Quindi la Costituente non è vero che ha espresso solo l'opinione dell'onorevole Crispo, favorevole allo stato d'assedio; la Costituente ha espresso opinioni contrarie allo stato d'assedio. Dal contrasto tra la posizione dell'onorevole Crispo, la posizione che voleva il divieto assoluto dello stato d'assedio e la posizione la quale voleva che si potesse pervenire allo stato d'assedio solo regolamentando l'istituto nella Costituzione e regolamentando altresì nella Costituzione il sistema, la norma con la quale poteva essere dichiarato lo stato d'assedio medesimo, emerge che, volendo interpretare la volontà politica dei Costituenti, volendo interpretare la Costituzione in base a quello che rappresentò, che dovrebbe ancora rappresentare, è da escludersi che lo stato d'assedio sia configurabile nell'attuale ordinamento; è altresì da escludere che, con decreto-legge o con legge ordinaria, possa arriversi a dichiararlo.

Inoltre, secondo i socialisti, questa legge sarebbe, tutto sommato, qualcosa di meglio di quella fascista, perchè, anche se contiene ancora il fermo di pubblica sicurezza, anche se prevede ancora lo stato d'assedio, anche

se prevede ancora una serie di norme fasciste, tuttavia, in piccola parte, contiene anche dei miglioramenti. E, dicono i sostenitori di questa tesi, sempre meglio avere l'articolo 64, l'articolo 65, l'ex articolo 216, piuttosto che conservare in vigore tutto il vecchio titolo nono del vecchio testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. Ma qui si dimenticano i giuristi, qui si dimenticano quei giuristi che sono stati citati nella prima parte del discorso dell'autore di questo articolo, quei giuristi secondo i quali la Costituzione autorizzerebbe la propria violazione. Infatti, non c'è alcun giurista oggi, in Italia, non c'è alcun uomo politico responsabile che non escluda l'applicabilità, in qualsiasi caso, del titolo IX della legge di pubblica sicurezza del 1931 così come oggi è formulato.

Io le chiedo, onorevole Ajroldi, se ritiene che gli articoli dal 214 al 219 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, così come oggi sono congegnati, contengano norme ancora applicabili o no.

Infine, onorevoli colleghi, questa materia dello stato d'assedio non è da poco, ma da molto tempo che bolle in pentola. Io ho qui con me un testo che vi è stato letto ma sul quale è bene che meditate: è una conferenza fatta allo Stato maggiore della difesa (Centro alti studi militari) dall'attuale Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Guadalupi, il quale, quindi, in un certo senso, esprime anche l'opinione del Governo.

Nel corso di questa pregevole opera, parlando dell'assedio politico o stato d'assedio politico, non militare, si dice: « L'assedio politico si configura ora, evidentemente, al di fuori di qualsiasi ipotesi di diritto internazionale e viene a rappresentare nei sistemi costituzionali europei quella particolare situazione che consegue all'insorgenza di un pericolo di turbativa dell'ordinamento giuridico vigente, è proclamato dall'auto-

rità di Governo e prelude all'adozione di misure eccezionali, quasi sempre in contrasto con la legalità del sistema costituzionale stesso». È l'onorevole Guadalupi, socialista, che parla. «Badate, signori» (dice lui, non io) «qui il punto vero non è più giuridico, non sta tanto cioè nell'aspetto formale o, "legittimistico", della questione perchè così come alla rivoluzione sono riconosciute anche dalla giurisprudenzistica tradizionale, entro certi limiti, radici di legalità per il suo proprio ordinamento interno e perfino al Governo insurrezionale è riconosciuta, dalla moderna dottrina, la soggettività di diritto internazione di guerra. Allo stesso modo appare razionalmente difficile negare all'esistente ordinamento giuridico-costituzionale il diritto di difendersi dai pericoli che lo minacciano quale che ne sia la natura», cioè autotutela dell'ordinamento senza che alcuna norma lo autorizzi. La teoria di Denikin e di Kolciak. Il brutto è che questa teoria, come dicevo, l'ha esposta...

A J R O L D I, *relatore*. Vada avanti, bisogna leggere la seconda parte.

D'ANGELOSANTE. È certo però che nessuna seconda, terza o quarta parte può cancellare queste parole. D'altra parte voi conoscete, onorevole relatore e onorevoli colleghi, come è stato interpretato, durante il periodo fascista dai giuristi dell'epoca, l'istituto dello stato di pericolo pubblico; voi non inventate nulla perchè mantenete in piedi la stessa definizione dell'istituto e se esso rimane con norme così generiche e generali come quella che abbiamo prima letto, è chiaro che è caratterizzabile solo mediante il significato delle parole che lo definiscono, cioè «stato di pericolo pubblico» e col significato che a queste parole è stato attribuito storicamente, nella storia dell'istituto stesso.

È fuori discussione che nella storia dell'istituto, coloro che ne hanno trattato, nel periodo fascista (perchè solo allora se ne parlava) hanno detto che la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico aveva il fine di reprimere disordini causati per motivi politici o sindacali, eccetera.

Ma voi aggravate la situazione, perchè, come accennavo prima, rendete estremamente generiche, quindi amplificate al di là di ogni limite le cause che possono determinare la dichiarazione dello stato di pericolo.

Io vorrei, onorevole relatore, richiamare la sua attenzione sul combinato disposto dell'articolo 64 e dell'articolo 216. L'articolo 64 dice: «Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione» (assoluta tautologia perchè l'articolo 77 parla del decreto-legge) «alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte».

Si noti bene che i casi straordinari di necessità e di urgenza attengono non al contenuto della norma, cioè non al pericolo pubblico e ai fatti che determinano lo stato di pericolo pubblico, ma attengono alla fonte giuridica, allo strumento legale col quale può essere dichiarato, perchè come lei ha più volte ripetuto, la prima parte di questo articolo ripete pari pari l'articolo 77 della Costituzione. Quindi non è che si vuol dire: in casi di straordinari e urgenti pericoli fate in questo modo, ma si vuol dire solo che nei casi straordinari di necessità e urgenza il Governo assume il potere legislativo in virtù dell'articolo 77; e fino a questo punto abbiamo definito solo da un punto di vista tecnico le caratteristiche dello strumento del decreto-legge. «Provvede alla tutela dell'ordine e della sicurezza». Non è detto cioè di quale gravità, di quale misura debba essere l'attentato all'ordine e alla sicurezza; non è detto quanto debba essere esteso questo attentato; non è detto da che parte debba provenire; non è detto quali beni protetti debba minacciare, come fanno altre costituzioni e altre leggi di pubblica sicurezza che più tardi esamineremo, come fa l'articolo 16 della Costituzione gollista, quello che dà i pieni poteri al presidente De Gaulle. L'articolo 16 sul quale si basa il potere personale del Presidente della V Repubblica francese porta un elenco di motivi che possono giustificare il decreto presidenziale di dichiarazione dello stato d'urgenza; un elenco di mo-

tivi di fronte ai quali voi dovete impallidire, perchè voi non ne portate neanche uno, non dite in quali casi può farsi ricorso all'assetto straordinario, quando, come, dove, cosa deve succedere.

E allora, senatore Ajroldi, è vero o non è vero che solo sette anni fa il prefetto di Roma, utilizzando l'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza, cioè una norma di gran lunga meno incisiva di questa, ritenne che l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica fossero minacciate da due giornali murali affissi a Roma, in uno dei quali si dava notizia di una discussione in corso al Senato sull'UEO e nell'altro si dava notizia dei brogli della bonomiana nelle elezioni della Cassa mutua? È vero che questi due fatti furono ritenuti dal prefetto di Roma pericolosi per l'ordine pubblico. E allora, se di questi giornali murali, invece di due a Roma, ne escono tre a Roma, cinque a Milano, otto a Napoli e dodici a Palermo, esistono o no le condizioni per la dichiarazione dello stato di pericolo? Senatore Ajroldi, non mi deve dire ciò che lei farebbe se dovesse utilizzare queste prerogative, perchè oltre tutto, anche se lei me lo dicesse io non le crederei; lei mi deve dire invece come può essere letta, interpretata questa norma, perchè dopo, quando arriviamo al contenuto, noi troviamo l'articolo 216 il quale stabilisce che il Ministro dell'interno può emanare ordinanze anche in deroga alle leggi vigenti sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico. Se, per esempio, gli studenti di una scuola o di più scuole fanno dimostrazioni perchè non hanno le aule sufficienti, creando una situazione di pericolo, in virtù di questi poteri, siccome siamo in una materia che ha attinenza con l'ordine pubblico, si può arrivare ad un provvedimento che chiuda tutte le scuole di una regione o di una provincia per un certo periodo.

Quello che, come dicevo, spaventa di più in questa legge è appunto la mancata indicazione delle cause per cui si può arrivare alla dichiarazione dello stato di pericolo.

Le forme delle quali bisognerebbe servirsi: il decreto-legge. L'utilizzazione del decreto-legge crea un problema molto grave, perchè pone la questione se in questo modo

vi sia uno spostamento di competenza legislativa tra Camere e Governo, tra Legislativo ed Esecutivo. Cioè alla dichiarazione di stato di pericolo pubblico potrà pervenirsi solo con decreto-legge o anche con legge del Parlamento? Se si potrà pervenire solo con decreto-legge, si arriverà ad una violazione della Costituzione, a un cambiamento della Costituzione o no? Certamente sì. Quale sarà poi il contenuto di questo decreto-legge? Non mi riferisco alla serie di norme che conterrà, ma che cosa dovrà dire questo decreto-legge? Il decreto-legge può limitarsi a dichiarare lo stato di pericolo pubblico ed a rimettere al Ministro dell'interno, in virtù dell'articolo 216, e ai prefetti, in virtù dell'articolo 65, in base alle loro competenze, la facoltà di provvedere alla tutela dell'ordine pubblico. Quindi esiste un problema. Se questa legge dicesse che il decreto-legge deve contenere l'indicazione dei motivi, della natura del provvedimento, l'elencazione, come diceva il senatore Alessi, per serie astratte di provvedimenti, di persone, di soggetti, eccetera, allora, se si trattasse sempre di provvedimenti modificabili e reversibili in sede di conversione, si potrebbe pervenire alla loro modifica in via parlamentare. Ma poichè non esiste solo il decreto-legge, ma al suo fianco esistono due altre serie di fonti che entrano in funzione non appena viene dichiarato lo stato di pericolo pubblico (e cioè i decreti e le ordinanze del questore e i decreti e le ordinanze del Ministro) potrebbe darsi il caso che il decreto-legge si limitasse puramente e semplicemente a dichiarare, come dicevo, lo stato di pericolo e rimettesse al Ministro o ai prefetti, secondo le loro competenze (rispettivamente in base all'articolo 216 del vecchio testo e in base all'articolo 65 del nuovo testo) la facoltà di regolamentare la situazione facendo fronte al pericolo.

A questo punto quando il Parlamento convertirà, che cosa convertirà, onorevoli colleghi? Potrà convertire solo la fonte primaria che ha messo in funzione il meccanismo delle fonti subalterne (provvedimenti del Ministro e dei questori) ma non potrà convertire i provvedimenti concreti che in quel periodo siano stati emessi, e il Parlamento

dovrà limitarsi a deliberare astrattamente sull'opportunità, legittimità, necessità che lo stato di pericolo pubblico rimanga o meno in vigore senza poter in alcun modo interloquire sul merito.

Ulteriore motivo di grave pericolo: l'articolo 216. Poichè è presente anche il senatore Alessi, che è l'unico nostro interlocutore e perciò deve accettare che noi discutiamo con lui, io vorrei ricordare un precedente importante a proposito di questo articolo 216. L'emendamento del senatore Alessi dice che nei limiti della Costituzione e dei principi generali del diritto possono essere emessi i provvedimenti straordinari. In questo caso, si ripete puntualmente ciò che è detto nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella nuova formulazione. Io vorrei ricordare al senatore Alessi che, non più tardi di otto anni fa, una sentenza della Cassazione a sezioni unite civili decise che, in virtù delle ordinanze prefettizie ex articolo 2 delle leggi di pubblica sicurezza, i diritti costituzionali dei cittadini possono essere degradati a meri interessi legittimi. Anche il diritto alla libertà di stampa, affermò la Corte di cassazione, può essere, per motivi di ordine pubblico, dichiarati nell'ordinanza prefettizia a norma dell'articolo 2, degradato a mero interesse legittimo.

E perchè diceva questo la Cassazione? Lo diceva argomentando in base all'esistenza di un principio generale di diritto, (cioè quello che il senatore Alessi propone come emendamento) a tenore del quale la tutela dell'ordine pubblico è il limite naturale delle libertà costituzionali. Per cui, di fronte al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, le libertà costituzionali possono essere disapplicate e i diritti costituzionali possono essere sospesi. E poichè è necessario ricavare da qualche norma i principi generali del diritto, la sentenza della Cassazione che sto citando si riferì proprio all'articolo 216, affermando che da tale articolo, che è quello che voi volete mantenere in vigore nel testo unico di pubblica sicurezza, si desume un principio generale dell'ordinamento, secondo cui, in caso di pericolo dell'ordine pubblico, i diritti costituzionali non valgono più.

Ora voi mantenete in vigore questa norma, conservate il vigore di questo articolo della legge fascista, e così facendo autorizzate la tentazione che si ritenga che è principio generale del diritto ed è principio generale dell'ordinamento la generale, normale prevalenza e priorità della necessità di tutela dell'ordine pubblico sull'applicazione della Costituzione.

È vero che la Corte costituzionale, dopo questa interpretazione della Cassazione, dichiarò illegittimo l'articolo 2, perchè non poteva annullare la sentenza della Cassazione. Però, una volta che sia in vigore l'articolo 216, nulla vieta che, in violazione di quello che ha detto la Corte costituzionale, e in attesa che anche le norme che oggi volete emanare siano dichiarate costituzionalmente illegittime, si possa tornare alla interpretazione del pericolo dell'ordine pubblico come motivo di sospensione della Costituzione.

In effetti, sotto il profilo politico e giuridico, il disegno di legge che stiamo esaminando nasce da una precisa ideologia della quale voi siete i portatori, che è il rovesciamento totale dei principi e dei valori riconosciuti e affermati nella Costituzione. Avete cominciato con l'affermazione che la Costituzione è una trappola; avete cominciato col disapplicare la Costituzione, col non fare le regioni, col non fare le leggi sul *referendum* e via di questo passo. Avete violato in fatto, nella pratica quotidiana, la Costituzione, e ora volete arrivare a legiferare il principio che, con legge ordinaria, in situazioni non predeterminate dalla legge, il Governo possa porre nel nulla le norme costituzionali. In questo modo si concluderebbe il vostro lungo *iter*, per distruggere questa « infame trappola » contro la quale avete tanto a lungo combattuto.

E passiamo ad un ultimo argomento. Ci siamo sentiti ripetere, in Commissione e in Aula molto spesso dal Governo e da vari colleghi che noi esageriamo, che vediamo il pericolo dove non esiste, dimenticando come questa nostra legislazione di pubblica sicurezza sia in definitiva la più avanzata d'Europa, la più democratica e la migliore. Se consente, senatore Ajroldi, poichè anche lei ha

fatto questa affermazione, esaminiamo un po' questa legislazione straniera che sarebbe peggiore della nostra, esaminiamola, sia pure sommariamente.

Legislazione Francese. La prima cosa da rilevare è che la Costituzione francese prevedeva lo stato d'assedio e lo stato di urgenza. L'articolo 7, comma secondo, della Costituzione francese dal 1946 dichiarava espressamente che lo stato d'assedio « è dichiarato quando ricorrono le condizioni previste dalla legge ». Mentre qui dovete riesumare una dichiarazione dell'onorevole Crispo, ed affermare che, per una dimenticanza dei coordinatori, questo istituto non figura nella Carta costituzionale, la Carta francese prevedeva che lo stato d'assedio potesse essere dichiarato. Nel sistema francese, sia in virtù delle vecchie leggi sia in virtù delle nuove (come i colleghi sanno il sistema è determinato dalla legge 3 agosto 1849, 3 aprile 1878, 17 aprile 1916, 3 aprile e 7 luglio 1955, le prime tre sullo stato d'assedio, le ultime due sullo stato di urgenza), si determina il contenuto dell'assetto straordinario e si enumerano i poteri straordinari e le limitazioni apportate alle situazioni giuridiche soggettive. Sono enumerate una per una.

Ma questo sarebbe ancora nulla. Queste norme sullo stato d'urgenza ammesse dalla Costituzione e che dovevano essere emanate con legge ordinaria dalle Camere hanno conservato questa caratteristica, cioè che esso può essere dichiarato solo con legge ordinaria del Parlamento, fino all'ordinanza 15 aprile 1960. Per due anni, dopo l'instaurazione del potere personale di De Gaulle, secondo la legge francese lo stato di urgenza poteva essere dichiarato solo dal Parlamento.

A J R O L D I , *relatore*. È per questo che non è stato dichiarato nonostante che il Presidente del Consiglio lo avesse chiesto a suo tempo. Vedete quali sono i guai!

F R A N C A V I L L A . Li chiama guai?

A J R O L D I , *relatore*. Non so come voi interpretate la situazione francese!

D ' A N G E L O S A N T E . Lei è male informato, senatore Ajroldi, perchè lo stato

d'assedio fu dichiarato nel 1955 per l'Algeria... (*replica del senatore Ajroldi*) e in virtù dello stato di urgenza in Algeria avvennero le cose che lei sa, cioè non furono arginati i fiumi che erano straripati, ma furono fatti i ben noti massacri. Lo stato d'assedio fu dichiarato e fu utilizzato in Algeria nel modo che tutti sanno.

A J R O L D I , *relatore*. Questo significa allora che in questo caso non funziona neanche il Parlamento.

D ' A N G E L O S A N T E . Significa che una maggioranza parlamentare come la vostra può ritenere che, pur di conservare una colonia, è necessario fucilare centomila algerini e li fa fucilare. Non è forse possibile questo? Lo avete sempre ammesso.

Però anche quando arriviamo a De Gaulle onorevoli colleghi, onorevole relatore e onorevole Ministro — lei che tante volte ci ha detto in Commissione che la sua legge è la più democratica di tutte — anche quando arriviamo al potere personale e dell'articolo 16 della Costituzione francese, che è l'articolo sul quale si basa il potere personale in Francia, che cosa troviamo? Troviamo indicati chiaramente i casi nei quali si può far ricorso all'assetto straordinario. A questo punto loro mi consentiranno che io rilegga prima le vostre proposte. Articolo 64: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ». Nessun limite, nessun confine, nessuna casistica. Articolo 216: « Oltre quanto disposto dall'articolo 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio dello Stato, il Ministro dell'interno può emanare ordinanza anche in deroga alle leggi vigenti sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica ».

In Francia, dove è al potere De Gaulle che è un nemico della democrazia, che ha inventato il potere personale, non in una legge speciale, si badi bene, ma nella Costituzione, all'articolo 16, è contenuta questa norma:

« Quando le istituzioni della Repubblica, la indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave e immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto — solo in questi casi — il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste dalle circostanze ». Vi sono, cioè, quattro condizioni oggettive insuperabili: minaccia alle istituzioni, minaccia all'indipendenza, minaccia all'integrità del territorio, all'esecuzione degli impegni internazionali, ed una condizione soggettiva: il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali interrotto; solo in questi casi il Presidente della Repubblica può ordinare con un proprio decreto lo stato di emergenza. Da noi invece per vaghi motivi di necessità e di urgenza (senza indicare quali sono i motivi, i fatti, i casi, le ragioni) in qualsiasi momento, per qualsiasi causa si dovrebbe poter provvedere con decreto-legge (e la riprova la date voi che venite a dire che l'istituto serve per l'alluvione, per Firenze, per le minacce pubbliche, per tutto). Perciò la nostra legislazione è la più antidemocratica anche, perchè in altri Paesi queste norme sono contenute nella Costituzione, mentre la nostra Costituzione non le prevede e voi l'introducete con norme ordinarie che la modificano.

La legislazione belga, onorevoli colleghi, è basata ancora sulla legge 11 ottobre 1916 e prevede che per dichiarare lo stato di assedio è necessario che sia in atto lo stato di guerra (solo in questo caso può essere dichiarato lo stato di assedio ed in nessun altro caso) e regola in che modo è dichiarato lo stato di assedio, in che cosa consiste, eccetera. Voi invece dissociate le due previsioni sullo stato di guerra o sullo stato di pericolo pubblico, che equivale allo stato di assedio e assoggettate la materia dello stato di assedio alla più ampia libertà di fantasia dell'Esecutivo e dei suoi dipendenti.

In Germania, dove si è arrivati in applicazione della Costituzione a sciogliere il Partito comunista, dove cioè la situazione del rispetto delle libertà, in fatto, è molto più arretrata che qui da noi, tuttavia, allorchè fu presentata, due anni fa, alla Dieta federale

la legge sui poteri eccezionali da conferire al Governo, questa legge fu respinta e la Dieta federale invece approvò altre quattro leggi che non riguardano un potere generale di dichiarare lo stato di emergenza, ma che riguardano altra materia. Quindi sul piano formale...

A J R O L D I , *relatore*. Guardi che in Germania c'è la possibilità dell'intervento del Governo in casi di urgenza, in caso di pericolo interno, non esterno.

D ' A N G E L O S A N T E . Lei si confonde, senatore Ajroldi; vorrà dire che lei mi risponderà dicendomi in quale articolo questo è previsto. Consideri che per lo stato di emergenza, è stato presentato un disegno di legge alla Dieta federale che non è stato ancora approvato. Anche i giuristi tedeschi ritengono che sulla base della Costituzione in sè, senza bisogno di leggi particolari, concorrendo uno stato particolare di necessità, concorrendo i principi che elencavo prima, principio del fine, principio dello stato di necessità e principio della proporzionalità, (sono i giuristi che lo ritengono, ma la Costituzione, la legge fondamentale non lo dice), si possa arrivare a dichiarare lo stato d'assedio. Ma una legge che lo stabilisca non esiste, e non è che non esiste perchè la classe politica, perchè la Dieta federale tedesca ha ritenuto che l'opinione dei giuristi, secondo cui si può desumere dalla legge fondamentale della Costituzione il principio della sua sospensione, è un'opinione giusta, no. Infatti, se così fosse non mancherebbe ancora l'approvazione della proposta di legge sullo stato di emergenza che è stata presentata. Esiste un'altra legge, siamo d'accordo, esiste la legge 24 agosto 1965 la quale permette l'inquadramento dei sindacati e degli operai in un certo modo, però una legge generale sullo stato di emergenza in Germania non esiste. Poichè l'onorevole Taviani in Commissione ha ripetuto più di una volta che questa è la legge più democratica, ebbene, se egli ci vorrà fare l'onore di rispondere, noi lo sfidiamo a citare qual è la legge meno democratica della nostra! Dove esiste una legge la quale autorizza il Governo, con decreto-

legge, senza motivare, senza specificare, senza spiegare, senza dire in quali casi, a emettere qualsiasi provvedimento per la tutela dell'ordine pubblico; non solo, ma che, una volta partito il primo stadio del razzo, permetta che in una seconda fase ne parta un secondo, cioè il Ministro dell'interno il quale per suo conto emetta decreti e ordinanze su qualunque materia.

A D A M O L I . Poi ci sono i 91 piccoli razzi dei prefetti!

D ' A N G E L O S A N T E . Sì, ci sono anche i 91 piccoli razzi dei prefetti i quali a loro volta hanno un loro potere normativo particolare.

È un po' troppo voler pretendere che questa sia una legge democratica, e voi sapete benissimo che non lo è. Infatti, se voi aveste avuto un minimo di appiglio per sostenere questo vostro argomento non avreste lasciato che alla discussione partecipassimo solo noi, non sareste venuti a ripeterci le cose che vi ho elencato al principio. Quindi, a questo punto non è più il caso di fare solo una disamina giuridica o giuridico-politica sulla natura di questa legge, ma è il caso di porsi due problemi fondamentali. Perché volete questa legge? Perché la volete ora? Questi sono i problemi politici ai quali voi dovrete rispondere; questi sono i problemi politici che secondo me i cittadini, gli uomini semplici d'Italia, si pongono in questo momento per capire quali siano le vostre intenzioni. Perché la volete? Qualcuno risponde: per far fronte alle calamità naturali. Forse questa è un'autocritica per non aver prevenuto nè riparato i gravi danni provocati da tante calamità naturali, o forse voi volete ricorrere a quella vecchia regola, per cui ad un popolo che sta nei guai, per farglieli dimenticare, bisogna dare un guaio maggiore, quindi alluvioni e stati d'assedio! Comunque, tenete presente che durante gli 85 anni della monarchia sabauda, quando cioè lo stato di assedio veniva dichiarato con decreto reale, della lunga serie di stati d'assedio politici come quelli di Milano, di Reggio, eccetera, ce n'è stato soltanto uno dichiarato in conseguenza di calamità naturali: quello del

1908 per il terremoto di Messina e di Reggio Calabria.

È a tutti noto quali gravi fenomeni di turbamento dell'ordine pubblico si manifestarono in quella occasione, cioè non fu necessario dichiarare lo stato d'assedio per aiutare le famiglie sinistrate, le famiglie colpite; fu necessario dichiarare lo stato d'assedio per eliminare certi tipi di pericolo. Volete forse dirmi, come diceva l'altro giorno parlando con noi, non ufficialmente, il Ministro Taviani: se avessimo avuto questa legge a Firenze! Che avreste potuto fare con questa legge a Firenze? Avreste bloccato l'unica forza che si dimostrò capace di far fronte alla situazione, cioè le forze espresse dal popolo.

A J R O L D I , *relatore*. Guardi che lei minaccia di darci ragione. Ci sta dando ragione, senatore D'Angelosante, perchè se lei non può scindere la calamità dall'ordine pubblico, per forza bisogna dichiarare lo stato di pericolo pubblico.

D ' A N G E L O S A N T E . Perchè non si può scindere? Io sto dicendo per quali motivi voi chiedete oggi questo. Cerchi di seguirmi; io le sto chiedendo...

B E R T O L I . Dopo il grande terremoto a Tokio, in Giappone, lo hanno già fatto.

A J R O L D I , *relatore*. Le ho detto che a Messina l'hanno fatto per ragioni di ordine pubblico.

D ' A N G E L O S A N T E . Io stavo dicendo, quando lei mi ha interrotto affermando che le stavo dando ragione, che qualcuno risponde che questa normativa, articoli 64-65 e 216, è necessaria per far fronte alle calamità naturali. A proposito di Firenze guardate un po' quanta è strana questa vostra spiegazione della quale però vi vergognate pure voi perchè siete i soli a sostenerla; i socialisti, molto più seri di voi, dicono invece che serve per far fronte a ben altro. (*Interruzioni dalla sinistra*). È scritto sull'«Avanti!», l'avete detto voi, anzi ve ne vantate e dite che senza di voi non si sarebbe arrivati in porto. È il caso di gridare: evviva

Bava Beccaris! Io mi chiedo: se aveste avuto questa legge per Firenze, cosa avreste fatto? Pensate che, per l'articolo 65, a Firenze sarebbe spettato di provvedere proprio al prefetto, cioè a colui che, se non ricordo male, non avisò i fiorentini di quello che stava succedendo; quel prefetto che sta sotto processo sarebbe colui che, per l'articolo 65, se gli aveste dato il potere di arrestare i comunisti di Firenze, avrebbe risolto tutto. Seconda domanda, onorevoli colleghi: perchè la volete ora questa legge? Nel 1948 ci fu la proposta di legge Scelba che abrogava integralmente il capo IX; dopo di che le cose cambiarono, ci furono ulteriori tentativi anche da parte di Tambroni, ma non furono mai seri; perchè ora, invece, insistete con tanta forza per fare approvare questa legge che non hanno fatto approvare Scelba e Tambroni, che non si è mai approvata, alla quale neanche voi avete mai creduto? Perchè oggi insistete? La risposta ce la stava dando il collega Monni l'altra sera, quando, molto abilmente, finse di essere sdegnato di alcune interruzioni che gli venivano mosse, si coprì il capo, tacque e sedette. Stava dicendo: questo Governo, questa maggioranza... Secondo me sta qui la spiegazione: voi credete, onorevoli colleghi democristiani, che la copertura a sinistra che avete in questo momento sia tale da consentirvi di fare quello che non avete mai potuto fare, sia tale da consentirvi di imporre al Paese una legge di pubblica sicurezza che nella sostanza ricalca e, in alcuni punti, peggiora la legge fascista. Noi l'avevamo detto che una situazione come l'attuale (in cui il nostro Paese fa una politica estera pericolosa, di asservimento e di intervento, in cui, all'interno, il più che si possa dire di questo Governo è che non riesce a fare alcuna politica e che la politica che fa non è certo quella che il Paese si aspettava dal centro-sinistra) costituisce il terreno più fertile per le avventure, per quelle avventure che voi finora avete condotto in via privata e non legalizzata, col Sifar, col tentativo del 1964, con una serie di atti che non staremo a ricordarvi e che in parte vi abbiamo già ricordato; voi ora ritenete di potere, con la copertura a sinistra, finalmente assicurare una

istituzionalizzazione di queste vostre posizioni; voi volete legalizzare queste posizioni, volete affermare per sempre, nei limiti in cui il « sempre » è valido in questi casi, questa vostra posizione.

Ebbene, voi volete questo e noi vogliamo il contrario e perciò vi diciamo, vi ripetiamo che noi vi impediremo di fare quel che vi proponete, che questa vostra legge non passerà e che coloro i quali hanno incautamente sostenuto che questa legge era giusta e democratica si accorgeranno, di fronte alla reazione e al giudizio del Parlamento, di fronte alla reazione del popolo, di quanto avventato, infondato, non ascoltato sia stato questo loro giudizio. Noi vi impediremo di fare questo ulteriore passo avanti verso la distruzione della Costituzione. Ve lo impediremo con tutte le nostre forze; tanto peggio per i politici che fanno i giuristi e che sostengono questo disegno di legge; tanto peggio, onorevoli colleghi, per gli aspiranti questurini. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

**Approvazione di procedura urgentissima
per il disegno di legge n. 2282**

C E S C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E S C H I . Signor Presidente, vorrei pregarla di proporre all'Assemblea di concedere la procedura urgentissima per la discussione del disegno di legge n. 2282 che prevede la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, recante norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud.

Se la procedura urgentissima venisse concessa, vorrei anche pregarla di iscrivere il disegno di legge all'ordine del giorno di domani mattina e possibilmente al primo punto poichè abbiamo termini molto ristretti (non per colpa della nostra Assemblea nè della Commissione).

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, poichè dovrò essere presente io per il Governo, vorrei pregarla di fissare la discussione al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani mattina perchè nelle altre ore avrei altri impegni.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Ceschi è accolta. Il disegno di legge n. 2282 sarà iscritto, con procedura urgentissima, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione dell'articolo 64 del disegno di legge n. 1773. È iscritto a parlare il senatore Gullo. Ne ha facoltà.

G U L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che in esordio del discorso che sto per pronunciare sia opportuno, sia giusto, sia onesto soprattutto sottolineare la interessante e importante battaglia democratica che i Gruppi di opposizione dell'estrema sinistra stanno conducendo nel Senato della Repubblica italiana e io ritengo che la sottolineatura sia condivisa dalla maggioranza del popolo italiano.

Noi stiamo combattendo un'onesta, una giusta, una tempestiva battaglia che torna a nostro onore. Nel momento però in cui mi pare opportuno di sottolineare quanto interessante, quanto onesta e quanto tempestiva sia la battaglia che noi stiamo conducendo, a me pare di dover subito aggiungere che io sono ottimista nei riguardi di un problema che sorge dalla battaglia e cioè di un problema che noi siamo ogni giorno tenuti a risolvere, quello della convergenza politica, democratica su obiettivi democratici di progresso, di giustizia.

Voglio insomma dire, signor Presidente, che il Gruppo del Partito socialista unificato e i Gruppi comunque definendosi demo-

cratici hanno una responsabilità dinanzi a noi che andiamo conducendo la battaglia, una responsabilità che per il vero è messa in luce da un certo ostinato silenzio che noi vorremmo venisse infine rotto.

Tuttavia, come dicevo, io non credo affatto che l'ardore della battaglia, l'impegno della battaglia, la serietà, la tempestività della battaglia possano consentire pessimistiche impressioni o previsioni, e cioè che da essa venga fuori una ragione di frattura ulteriore e non piuttosto che da essa venga fuori — perchè verrà fuori — una ragione per riesaminare e per ripensare tutti quanti alla necessità di una lotta politica unitaria, democratica, progressista, al di là delle contingenze di formule di Governo, alla quale sono chiamati tutti quelli che credono in certe cose.

Ciò detto e preso atto dell'importanza di quello che stiamo facendo e di questo fondato ottimismo sugli sviluppi che dalla battaglia si dovranno avere, io entro brevemente nel merito della discussione che ci occupa, ricordando a me stesso che qui non si fa accademia e non si risolvono problemi di diritto: in parole povere qui non si fanno nè arringhe nè conferenze, qui si fanno discorsi politici. Ciò significa che qui si dibattono problemi essenzialmente politici, i quali evidentemente non sono, come del caso, disgiunti da aspetti giuridici, così come spesso non sono disgiunti da problemi economici e via dicendo. Il discorso è squisitamente e rigorosamente politico ed è appunto per questo che mi vien dato di fare subito qualche osservazione di carattere generale non tanto sugli articoli che discutiamo, quanto sulla natura della legge, proprio perchè ritengo che qualche osservazione fatta in merito alla legge possa esserci utile nella discussione più propria degli articoli in questione.

Il relatore, nel momento in cui boccia — e boccia pesantemente — il disegno di legge Terracini, scrive che si sente l'esigenza di una legge di pubblica sicurezza « sostitutiva ». Ora noi rispondiamo subito che se c'era una proposta veramente « sostitutiva » era quella contenuta nel disegno di legge Terracini. Quella sì che era una proposta

« sostitutiva », che poneva un fatto giuridico-politico nuovo al posto del fatto giuridico-politico vecchio. Ebbene, io prendo sulla parola il relatore e gli dico che nella legge che noi stiamo discutendo è appunto la esigenza sostitutiva che non è soddisfatta. E il relatore, preso nel vortice della retorica, dopo aver premesso questa esigenza di sostitutività, non ha paura di scrivere che le istituzioni e gli ordinamenti restano, mentre gli uomini passano. Ma dove ha preso questi concetti? È proprio il contrario! Quelli che restano sono gli uomini, siamo noi, mentre sono le istituzioni e gli ordinamenti che nel corso dei secoli, nel corso degli anni, nel corso delle lotte sono sollecitati ad un loro rinnovamento, ad un loro rinverdimento.

Ora, il senatore Ajroldi è così ammalato di retorica conservatrice da aver potuto scrivere quello che io vi ho letto: che gli uomini passano e che quello che resta sono gli ordinamenti e le istituzioni, chiudendo la porta in faccia a tutto un movimento culturale, che assegna appunto al diritto, alle leggi dello Stato stesso, un potere rivoluzionario, un potere di rinnovamento che egli viceversa veniva tanto egregiamente a negare allorché stabiliva che le istituzioni e gli ordinamenti restano e che sono gli uomini che passano.

È vero il contrario: sono gli uomini che restano e sono le istituzioni e gli ordinamenti che debbono essere assoggettati ad un continuo rinnovamento e miglioramento.

Conseguenza inevitabile di questa premessa carica di retorica conservatrice è quella che ha un piccolo aspetto di carattere letterario, già oggetto di un emendamento — voglio ricordarlo — da me personalmente suggerito e voluto, e ha poi un aspetto giuridico e politico sul quale mi soffermerò. L'aspetto letterario è questo: è stato proposto un disegno di legge in cui all'articolo 2 ancora si leggeva che la polizia « veglia ». Lasciatela stare tranquilla: ma che veglia di Egitto! La polizia « sorveglianza », la polizia farà tutto, ma non « veglia ». Il « veglia » è frutto di quella retorica conservatrice di cui è ammalato il relatore. Il « veglia » è sintomatico. Per fortuna il Senato ha fatto giusti-

zia, perché quel « veglia » nella legge non c'è più, ma resta viceversa nella legge quel secondo aspetto, non più letterario ma politico, a cui alludevo, e cioè restano due pesanti concetti ispiratori della legge, che vorrei mettere bene a fuoco, se mi riesce.

Resta nella legge anzitutto uno spirito di maggioranza. Chi ha dettato questa legge, l'ha dettata quale maggioranza, nella speranza di esserlo sempre, e per usarla quale maggioranza. Questo è quello che colpisce. Viceversa, una legge di pubblica sicurezza non deve obbedire a questa tentazione, non deve portare con sé questo spirito di maggioranza. La legge di pubblica sicurezza deve essere al di sopra delle maggioranze e delle minoranze contingenti e deve guardare al futuro come al presente. Immaginate voi nuove maggioranze e nuove minoranze: mi verrebbe fatto di chiedere al senatore Ajroldi: se lei fosse minoranza, proporrebbe questa legge? Se mi dice di sì, evidentemente dice una bugia.

C'è nella legge questa terribile e pesante tara costituzionale. È una legge dettata con spirito di maggioranza, e insieme con lo spirito di maggioranza è una legge dettata con una ispirazione a vedere il grande problema dei rapporti tra Stato e cittadino veramente secondo vecchi, logori, superati schemi. È questa la verità. A che pro' parliamo degli articoli 64, 65, 216? È l'ispirazione che condanna la legge: spirito di maggioranza e schematica e conservatrice visione dei rapporti tra Stato e cittadino. È su questo terreno che noi ci battiamo, che ci vogliamo battere. Ci vogliamo battere perché lo Stato — che è cosa diversa dal Governo, come sappiamo — non sia più il nemico di una parte dei cittadini, non sia in eterna e trista polemica con i cittadini, ma perché favorisca davvero la democrazia, cioè due cose che la democrazia riassume in sé: il dialogo e le garanzie. Non c'è democrazia fuori del dialogo e delle garanzie.

Ora, questa legge di pubblica sicurezza, non nella lettera dei singoli articoli, ma nello spirito che la sorregge, nega appunto il dialogo e le garanzie. Io sorridevo quando stamani un noto personaggio della vita politica, che oggi non è parlamentare, mi di-

ceva: voi vi state battendo contro la legge di pubblica sicurezza, ma pensate a quanti poveri agenti cadono. Volete che noi non solidarizziamo con gli agenti che cadono? Ma è chiaro che l'illustre uomo sbagliava nel fare riferimento agli agenti che cadono sotto il piombo di comuni delinquenti e nel dimenticare — questo va sempre ribadito — che quando l'agente di pubblica sicurezza, delle forze cosiddette dell'ordine, si è trovato a conflitto non con il comune delinquente, ma con masse di lavoratori che chiedevano quel che era giusto chiedere, sul selciato è sempre caduto il lavoratore. La storia ci indica appunto che anche nei momenti più vivaci di queste lotte gli agenti caduti si contano sulle dita, mentre i lavoratori caduti non si contano sulle dita.

Quindi io attacco la legge nel suo spirito, nella sua impostazione, nei suoi momenti ispiratori; io attacco la legge perchè non accoglie in sé quei concetti fondamentali di democrazia che si articolano nell'esigenza di un dialogo e nell'esigenza di garanzie. Ecco perchè la nostra è una battaglia democratica, ecco perchè chi in questo momento è contro la nostra lotta è oggettivamente fuori del campo democratico. Può essere in buona fede quanto si voglia, può essere il più grande signore della terra, ma oggettivamente è contro la battaglia democratica. Pertanto non servono a nulla i discorsi di chi dice: vuoi mettere in dubbio che io sia democratico? Ma io non metto in dubbio niente, non mi interessa che tu sia democratico, non mi interessa che tu da 30 anni militi nelle forze socialiste, non dubito di niente. Dico però che assumendo la posizione che assumi, ostacoli una battaglia democratica.

Infine — è questa la seconda parte del mio breve discorso (io non amo i discorsi lunghi perchè comportano negli ascoltatori una pazienza che è follia sperare esista) — entro nel merito degli articoli in discussione: 64, 65, 216; Governo, prefetto, Ministro. Che cosa diremo noi di questi articoli sul piano politico? Ribadiremo che sono anticostituzionali, ma non per il gusto di farne una questione di diritto, bensì per l'esigenza di porre una verità politica al centro della nostra discussione. Perchè sono anticostituzio-

nali? Chi ha sfogliato — e qui tutti lo hanno fatto — dei libri a commento della vecchia legge di pubblica sicurezza, quella che finalmente dovrebbe morire, ricorda che la maggioranza della dottrina, direi la totalità, tranne qualche voce veramente isolata, ha subito affermato, all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione, che il vecchio articolo 215 è un articolo anticostituzionale. Questo è importante; di fronte ad una incostituzionalità unanimemente riconosciuta dei vecchi articoli di pubblica sicurezza, come si è comportato quello spirito di maggioranza che non vuol sostituire nulla? Si è comportato proponendo una nuova versione della legge che, solo in modo molto formale — questo è il punto — tenta di salvare la Costituzione. Io mi interesserò anche del senatore Alessi, che è un uomo con il quale è piacevole la polemica in quanto dice cose sempre pizzicanti, anche se a volte sbaglia. Ora voglio concludere che la sostituzione, con gli articoli 64 e 65 del disegno di legge degli articoli 214 e 215 del testo unico non salva la Costituzione, quella Costituzione che pacificamente la dottrina riteneva offesa dagli articoli 214 e 215. Qui il problema, signor Presidente, onorevoli colleghi, ha immediatamente due facce: noi diciamo che la norma è anticostituzionale per il solo fatto di parlare di stato di pericolo, e diciamo che è anticostituzionale perchè — lo voglia o non lo voglia con il suo discorso il senatore Alessi — lo stato di pericolo non può che arrivare a certe conseguenze. Questo sfuggiva al senatore Alessi l'altro giorno; e cioè che lo stato di pericolo porta necessariamente a certe conseguenze. Ecco la doppia anticostituzionalità. La prima: l'aver parlato, in deroga all'articolo 77 della Costituzione, di uno stato di pericolo; la Costituzione parla di uno stato di guerra, la Costituzione parla di uno stato di necessità e di urgenza cui si può venire incontro con il decreto-legge; la Costituzione, così come si desume dai lavori agitatissimi di quel periodo notevole della storia del nostro Paese, non parla dello stato di pericolo. Allora, se la Costituzione non parla dello stato di pericolo, per il solo fatto del silenzio, è incostituzionale o no

una legge che dello stato di pericolo si accinge a parlare? Questo è il primo aspetto: la Costituzione ha previsto con l'articolo 77 il cosiddetto caso di emergenza a cui si deve far fronte da parte di un Governo ed ha indicato quale sia e quale deve essere la via per far fronte a questo caso di emergenza; inserire nell'articolo 77 e contro l'articolo 77 la nozione di stato di pericolo è evidentemente una violazione aperta della Costituzione che diventa ancor più vistosa allorché si leggano gli articoli 65 e — Dio ne liberi — il 216 e allorché si pensi che cosa può seguire alla dichiarazione di pericolo pubblico. E vi è la seconda faccia dell'anticostituzionalità. Che cosa può seguire alla dichiarazione di pericolo pubblico? A questo punto il senatore Alessi ci ha risposto: primo, non abbiate paura perché non può seguire nulla; secondo, c'è un emendamento mio che risolve tutto. È veramente ingenuo o finge di esserlo, il senatore Alessi. Che alla dichiarazione dello stato di pericolo non possa seguire nulla, è una sua affermazione. Noi diciamo che una volta varato questo concetto giuridico in una legge, quello di stato di pericolo, le conseguenze sono fatali, e comunque le conseguenze saranno sempre condizionate dalla presenza di quest'uomo o di quell'uomo a quel dato posto di direzione politica.

Quindi, allorché il senatore Alessi ci diceva, e rispondeva all'onorevole Nencioni: ma non vi preoccupate, i diritti fondamentali della Costituzione non saranno giammai lesi dalla dichiarazione dello stato di pericolo, il senatore Alessi faceva una dichiarazione a titolo personale che non salvava dalla incostituzionalità la legge. E, quasi non bastasse questo inutile tentativo che egli operava, aggiungeva (io non so se era persuaso di essere vittorioso o era persuaso di scherzare), aggiungeva comunque: state tranquilli, non parlate inutilmente, io vi ho proposto un emendamento che taglia la testa al toro. Ecco l'emendamento del senatore Alessi: « Sempre nel rispetto delle norme della Costituzione ». Qui io comincio veramente a dubitare di tante cose. Alessi è un giurista ed io mi domando: c'era bisogno di scrivere: « Sempre nel rispetto delle nor-

me della Costituzione »? Ma questo è implicito in ogni legge. Dunque l'argomento vale per altro. Se egli ha sentito il bisogno di proporre un emendamento che si richiama al rispetto della Costituzione, egli è d'accordo con me quando dico che varare il concetto di stato di pericolo significa creare le condizioni per quelle conseguenze anticostituzionali delle quali parlavo. Mi pare, onorevole signor Presidente ed onorevoli colleghi, che questo discorso sul serio non faccia una grinza. Del resto il tema non è nuovo, e qui apriamo una piccola parentesi tecnica solo di pochi minuti. La polemica che si va conducendo tra noi penalisti, da vent'anni, dall'entrata in vigore della Costituzione, in materia di libertà di parola e di conflitto eventuale dell'esercizio della libertà di parola con l'offesa di qualche diritto, non è sempre appunto tesa alla ricerca di questi difficili confini? Ora, il senatore Alessi questi confini li ha valicati, cioè non si è avveduto che con il suo emendamento e con il suo discorso ha posto in una situazione sottostante diritti costituzionalmente garantiti che il fatto giuridico della dichiarazione di pericolo pubblico verrebbe matematicamente ad offendere e a vilipendere, vorrei dire. Questo è l'aspetto giuridico, s'intende permeato tutto di politicità.

Ma vi è l'aspetto politico che è il più importante ed in quest'Aula ha riecheggiato in maniera vibrante nella parola del collega senatore Secchia. Consentite che io vi ritorni su. La vera e poi più sintetica anticostituzionalità, e non tanto dell'articolo 64, dell'articolo 65 e dell'articolo 216, ma della legge, in che cosa consiste? Mi meraviglio sul serio che alcuni non se ne avvedano: consiste nella violazione di quel « clima costituzionale » che noi sul serio tentiamo di lasciare in vita, di animare giorno per giorno, di rendere e di far restare cosa viva, e che viceversa molti anni di strapotere democratico cristiano — oggi esprimendosi in nuove formule — hanno inteso ogni giorno mortificare. È lì la vera anticostituzionalità. L'anticostituzionalità consiste nell'aver creato una legge che è contro il clima costituente, dico clima costituente per ricordare una espressiva frase che ricorre nella pubblici-

stica giuridica e nella pubblicistica politica. Questa legge è contro la Costituzione e, in sede politica, è una iniziativa preoccupante, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè prepara strumenti di repressione veramente pericolosi. Questa legge, dando dei poteri al Governo, al Ministro, al prefetto crea una situazione per cui — questo è lo aspetto grave — in un domani la repressione fatta in un certo modo non solo non cessa di essere tristemente repressione, ma si ammanterà di legalità, cioè la repressione avrà dalla sua il fatto della discolta facile: ma c'è la legge. Ecco perchè, oltretutto, politicamente è veramente un pericolo il varo di questa legge che io mi auguro non sarà mai celebrato in questa legislatura repubblicana. Ma, a questo punto, io mi rendo conto, ci si dice: ma che cosa volete voi? E queste sono le due ultime osservazioni che voglio porre e che mi paiono avere un certo interesse. Se non accettiamo il concetto di stato di pericolo, com'è che si difende lo Stato, (concepito così come io, all'inizio del mio intervento, l'ho definito) nel caso debba difendersi? Ma lo Stato ha i mezzi normali della difesa, quelli che gli appresta la Costituzione e i mezzi che sorgono dall'antico e sempre vivo detto: *vim, vi repellere licet*.

Però la verità è che questo Stato non ha bisogno di difendersi: lo Stato come lo concepite voi vuole prepararsi i mezzi per la repressione e per l'offesa, non per la difesa. Ecco l'incostituzionalità e le conseguenze politicamente inaccettabili della legge che variamo. Io infatti ho voluto documentarmi e in un volume, che non può essere tacciato di eversività, nel dizionario giuridico del Vallardi, che cosa è detto? Collega Ajroldi, uno sguardo alla voce « pericolo pubblico » di questo dizionario potrebbe illuminarla molto di più di quanto non possa io da questo banco: se lo Stato — vi si legge — del quale parlate e al quale volete apprestare i mezzi della difesa (che non avete ragione di apprestare perchè i mezzi della difesa sono nella costituzione) dovesse trovarsi domani in condizioni di vedere contro di sé la maggioranza dei cittadini, e questi con i loro tumulti creassero un pubblico pericolo, il problema non sarebbe più giuridico, ma po-

litico: vorrebbe dire che non lo Stato, ma il Governo di quel momento deve cedere il posto.

È questa la sagace osservazione del pubblicista del dizionario di Vallardi: l'obbligo non dello Stato (la distinzione l'ho posta all'inizio) ma del Governo di cedere il posto.

Viceversa, voi, con lo spirito di maggioranza che vi ha animato, con tutto quello che io ho detto, essere al fondo della legge, volete apprestare uno strumento non per la difesa dello Stato ma per quella di un Governo, per la difesa di una parte: di una classe, se volete che il discorso si politicizzi al massimo; cioè volete continuare la vecchia politica che aveva sempre a sua disposizione un carabiniere o un agente per tentare di mettere a tacere il lavoratore che chiedeva di esercitare un suo diritto. E insisto nel sottolineare « per tentare di mettere a tacere », perchè sia ben chiaro, caro relatore senatore Ajroldi, che non ci sono leggi di pubblica sicurezza e di nessun genere che valgano a frenare sul cammino del progresso colui che chiede il giusto, che chiede ciò che gli spetta, che chiede ciò che la storia, in quel momento, non gli può negare.

Infine — e ho finito — resta quel 216. Io mi auguro davvero che vi siate distratti su questo articolo, e ciò avevo il piacere di dire poco fa al nostro carissimo Presidente, senatore Terracini; dicevo proprio così: spero che si siano distratti. Ma come l'avete lasciato in vita quel 216? Esso è anzitutto una aberrazione di carattere sistematico, caro collega Ajroldi; esso si richiama agli articoli 2, 214, 215 e voi modificate il 2, il 214, il 215 e lasciate in vita il 216? Io dico cioè che anche sistematicamente, dal punto di vista della più elementare tecnica legislativa, il 216 è una distrazione. O io sono troppo ingenuo, e distrazione non è, ma perfida abilità. Cioè a dire: col 214 servite il Governo, col 215 servite il prefetto e col 216 che lasciate così com'è, serviamo il Ministro dell'interno al quale date — sentite un po' — un potere di ordinanza con il quale egli può mettere nel nulla qualsiasi legge. Io mi auguro che si faccia da voi almeno questa sortita democratica e si dica: ci siamo distratti, aboliamo il 216. Almeno questo!

Dunque il 216: potere d'ordinanza al Ministro dell'interno, che può abolire tutte le leggi; ma quello che è più grave è altro: ma che cosa può abolire? Tutto quello che vuole. Con ordinanza il Ministro dell'interno potrebbe, in base all'articolo 216, abolire tutte le disposizioni che gli riuscissero sgradite e che a suo giudizio riguardassero le materie che avessero comunque attinenza con l'ordine pubblico.

Nel « comunque » è sul serio la morte di ogni fiducia nel diritto e nelle leggi; è la morte di ogni istanza democratica. Un Ministro dell'interno che con ordinanza cancella le leggi del suo Paese, che riguardano l'ordine pubblico e anche quelle che « comunque » hanno attinenza con l'ordine pubblico è una ipotesi antidemocratica che io mi rifiuto di pensare che sarà accettata dal Parlamento repubblicano.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho iniziato dicendo che abbiamo combattuto una notevole battaglia, onesta, tempestiva, leale. Io sono lieto di aver potuto, anche se modestamente, a questa battaglia partecipare. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

S I M O N U C C I , Segretario:

BERGAMASCO, TRIMARCHI, ALCIDI Rezza Lea, ARTOM, VERONESI, BOSSO, CATALDO, PESERICO, ROVERE, NICOLETTI. — Il Senato,

considerato il breve periodo che ci separa dalla data del 30 giugno 1967 entro la quale scadono i provvedimenti a favore della montagna;

tenuto conto della importanza che detti territori hanno nel nostro Paese, ai fini anche della difesa del suolo e della integrità del patrimonio paesaggistico; della necessi-

tà di non interrompere l'opera di solidarietà nazionale nei confronti delle benemerite popolazioni montane che godono redditi tra i più bassi conseguiti in Italia; della utilità di proseguire senza soluzione di continuità in una organica politica forestale;

ritenuto che alle ripetute dichiarazioni ufficiali di pronta emanazione di una legge di proroga delle disposizioni scadenti il 30 giugno, sulla base di uno schema elaborato dall'apposita Commissione di tecnici costituita presso il Ministero dell'agricoltura, non ha fatto seguito la presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge,

impegna il Governo:

1) ad adottare con urgenza i provvedimenti di proroga delle norme in vigore, specie per quanto concerne quelle riguardanti le agevolazioni fiscali e contributive;

2) a presentare al più presto al Parlamento il disegno di legge organico della nuova legge della montagna elaborato dalla Commissione tecnica del Ministero dell'agricoltura e annunciato ufficialmente nel marzo 1967;

3) a tener conto nella elaborazione della nuova legge della montagna della situazione di quei territori di collina, specie al di sopra dei 500 metri, i quali nella maggior parte presentano caratteristiche analoghe ai territori montani. (50)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

S I M O N U C C I , Segretario:

PERRINO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che nei giorni 12 e 13 giugno 1967 violente e reiterate grandinate si sono abbattute su di una fascia costiera dell'agro di Carovigno (Brindisi) intensamente coltivata da famiglie coloniche conduttrici dirette, in maggioranza assegnatarie dell'ente riforma, distruggendo pressochè totalmente le colture orticole specializzate, nonchè arrecando danni

di proporzioni ingentissime ai vigneti, che costituiscono la coltura base; considerato che già pochi anni fa altre grandinate avevano sconvolto l'economia della zona stessa, producendo danni tali che appena ora i coltivatori erano riusciti a risollevarsi con estremo sacrificio, l'interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti adeguati provvedimenti intendano prendere per venire incontro alle famiglie coloniche tanto duramente colpite, che con sgomento hanno visto crollare in poche ore tutte le speranze di un miglioramento economico nell'annullamento quasi totale delle loro ardue fatiche. (1903)

MORVIDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritengono formalmente legittima e valida e, nel merito, equa ed opportuna — e nel caso negativo quali provvedimenti intendano prendere — la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Viterbo in data 7 aprile 1967 (pubblicata nel FAL n. 238 del 14 aprile) con la quale si ritiene opportuno, anche in accoglimento, sia pure parziale, delle richieste avanzate dalle categorie interessate (che sarebbero il Consorzio volontario produttori agricoli, la Federazione provinciale coltivatori diretti e l'Associazione provinciale agricoltori) aumentare i prezzi massimi al consumo del latte pastorizzato, deliberazione che sarebbe stata adottata senza la presenza — necessaria: *sine qua non*, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato — di tutti indistintamente i componenti il Comitato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e che è senza dubbio lesiva degli interessi dei mezzadri e dei coltivatori manovali di terra, piccoli proprietari di bestiame, ai quali il latte che conferiscono viene pagato come nel passato in misura inferiore a quanto avviene nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Grosseto. (1904)

GRAY. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come mai i servizi di polizia assegnati ad una autorizzata manifestazione pubblica nel centro di Mestre, avendo con-

statato una preordinata violenza di disturbo contro la manifestazione stessa da parte delle organizzazioni marxiste locali e di Venezia, non abbiano poi preveggentemente provveduto a rafforzare il proprio servizio contro l'aggravarsi ambientale sicchè, per tale strana inazione poterono avvenire i gravissimi fatti di teppismo culminanti nel ferimento per arma da fuoco avversaria dei due giovani missini Piero Andreatta e Mario Cattapan;

desidera inoltre conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Ministro avverso i funzionari di polizia responsabili della inefficienza del loro servizio. (1905)

RODA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in attesa di una legislazione che, a brevissimo termine, riordini tutto il settore delle corse automobilistiche, emanando inderogabili e precise disposizioni affinché le organizzazioni di tali competizioni siano finalmente vincolate in un contesto di serietà e di responsabilità, condizioni sin qui neglette (dove il massacro sistematico di competitori e di ignari spettatori che ineluttabilmente accompagna simili manifestazioni, e che si aggiunge al massacro quotidiano sulle strade italiane, dovuto principalmente al sanguinario mito dell'inutile velocità in un Paese ove occorre insegnare ad andar piano) non si ritenga obbligo altamente civile la sospensione di ogni e qualsiasi gara automobilistica, sia su strada, sia su autodromi. (1906)

GAIANI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come intendano intervenire a favore delle popolazioni dei Comuni di Costa di Rovigo e Villamarzana, in provincia di Rovigo, i cui territori sono stati letteralmente devastati da una furiosa grandinata verificatasi il 16 giugno 1967.

A memoria d'uomo non si registrava un disastro di quelle proporzioni. L'agricoltura, che è il settore fondamentale dell'economia locale, per la maggior parte investita da colture specializzate orticole, ha subito danni incalcolabili.

Pertanto l'interrogante chiede se non sia indispensabile un urgente intervento con mezzi straordinari, per portare un primo e immediato soccorso alle centinaia di coltivatori diretti gravemente colpiti, in attesa che venga, con la necessaria sollecitudine, delimitata la zona ai fini dell'erogazione dei contributi previsti, in caso di calamità naturali, dalla legge 21 luglio 1960, n. 739. (1907)

MENCARAGLIA, MORETTI, SANTARELLI, CASSESE. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Per sapere se, a conoscenza della gravissima situazione delle imprese di allevamento di suini in conseguenza del prolungato periodo di forzata immobilizzazione dei mercati, in previsione dello sblocco progressivo delle singole zone, non intendano chiudere o comunque limitare l'importazione di suini vivi o macellati dall'estero, al fine di contenere le ripercussioni negative sui prezzi di mercato, e ridurre l'entità globale del danno subito dagli allevatori molti dei quali hanno dovuto, per acquisto di mangimi e altre spese impreviste, fare ricorso al credito. (1908)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BISORI. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero, del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

che col decreto-legge 7 ottobre 1965, numero 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, venne sospesa per due anni la nefasta imposta di fabbricazione sui filati di lana, imposta che solamente l'Italia, fra tutti i Paesi lanieri del mondo, applicava e che intralciava le nostre esportazioni, l'impiego della mano d'opera e il progresso tecnico delle lavorazioni, mentre favoriva il consumo di lane importate;

che con lo stesso decreto-legge venne istituita, in luogo dell'imposta anzidetta e durante la sospensione, un'addizionale sull'ige dovuta per talune materie prime laniere;

che, mentre si approssima la scadenza dell'anzidetto regime fiscale, l'eventualità che esso non venga prorogato suscita apprensione e disorientamento nel settore laniero, che già è travagliato da particolari difficoltà, tendenti ad aumentare;

che si avvicina d'altra parte il 1° gennaio 1970, data in cui l'Italia dovrà adottare una imposta sul valore aggiunto che congloberà l'ige e tributi come l'imposta fabbricazione filati,

il sottoscritto domanda:

a) se il Governo non ritenga equo e opportuno prendere fin da ora l'iniziativa di proporre al Parlamento la proroga fino al 31 dicembre 1969 del regime fiscale che fu istituito dal decreto-legge n. 1118 del 1965 e avrà effetto fino al 9 ottobre 1967, in modo che il Parlamento possa tempestivamente deliberare al riguardo;

b) quali sieno comunque i propositi del Governo circa l'anzidetto regime fiscale; e se gli sia noto che un deprecabile ritorno al precedente regime costituirebbe un'involuzione che comprometterebbe iniziative di ammodernamento, stroncherebbe programmi di ampliamento, scoraggerebbe gli investimenti che continuamente vengono auspicati, e nuovamente produrrebbe sulle nostre esportazioni e importazioni i deleteri effetti che già consigliarono la sospensione del precedente regime. (6427)

VIDALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intenda intervenire al fine di risolvere definitivamente la situazione riguardante il collocamento a riposo del personale già assunto alle dirette dipendenze del Governo militare alleato a Trieste sia per quanto concerne l'indennità di buona uscita erogata dall'ENPAS, sia per l'indennità di licenziamento, sia ancora per l'indennità di anzianità in base al regolamento BETFOR.

Risulta, infatti, che in base alla legge 1600/60 il personale dell'ex Governo militare alleato, impiegati e salariati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento, essendo

considerato di ruolo a tutti gli effetti dal 26 ottobre 1954, avrebbe dovuto già ricevere la indennità di licenziamento ENPAS, che invece tale ente si rifiuta di corrispondere sia agli impiegati che ai salariati da data anteriore al 19 luglio 1961 pur avendo questi subito le ritenute della quiescenza sulle mensilità. Per l'indennità di licenziamento spettante ad impiegati ed operai che cessano dal servizio senza diritto a quiescenza dello Stato, ma in godimento di pensione dell'INPS, da parecchio tempo i Ministeri la rifiutano adducendo remore che sarebbero state sollevate dalla Corte dei conti.

Infine, gli articoli 32 e 75 del regolamento BETFOR prevedono l'erogazione dell'indennità di licenziamento all'atto dell'interruzione del rapporto di impiego o di lavoro. Poichè tutto il personale già assunto alle dipendenze del cessato Governo militare alleato, dopo il 15 settembre 1947 non ha avuto interruzione del rapporto di servizio risulta che a ciascuno compete l'indennità di licenziamento dalla data di assunzione con limite massimo dalla data 15 settembre 1947.

Su questi problemi sono state presentate numerose e reiterate istanze ai vari Ministeri, ma in parte sono state respinte ed in parte non hanno trovato riscontro e con estrema lentezza vengono altresì esaminate le pratiche inerenti alla regolarizzazione ai fini previdenziali per il periodo dal 26 ottobre 1954 al 19 luglio 1961, sia per i periodi riscattabili o riconoscibili (servizio militare, servizio all'estero, qualifiche di partigiano, medaglie al valore militare, eccetera).

L'interrogante rileva come, a distanza di oltre 7 anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 1600, appare veramente urgente una rapida ed equa soluzione di questi problemi il cui protrarsi pone in condizioni di disagio materiale e di vivo malcontento ampi settori di questa categoria. (6428)

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sollecitamente sistemare l'annosa questione del riconoscimento dello stato giuridico del per-

sonale già assunto alle dirette dipendenze del Governo militare alleato a Trieste.

La sistemazione del personale civile assunto con mansioni impiegatizie o salariali dal Governo militare alleato avvenne infatti con la legge 1600/60 (articolo 3, Tabella A e B), la quale stabilì le categorie ed i coefficienti per l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, in relazione alle categorie in cui il personale era inquadrato al momento di entrata in vigore della legge (decisione del Consiglio di Stato n. 1315 del 25 novembre 1964, n. 597 disegno di legge 28 luglio 1966).

La Commissione per l'inquadramento del personale ex Governo militare alleato, prevista dall'articolo 4 della citata legge, concluse i suoi lavori con la emissione delle « delibere », ma tale provvedimento non risulta registrato alla Corte dei conti.

Il decreto di assegnazione (equipollente al decreto di assunzione previsto dall'articolo 4 della citata legge) è l'unico provvedimento che perfeziona l'inquadramento di detto personale in quanto è il solo atto che può determinare lo stato giuridico di ciascun dipendente. Questi decreti di assegnazione, è stato più volte autorevolmente affermato, sono stati tutti registrati dalla Corte dei conti, ma la regolare notifica, ripetutamente sollecitata, è stata sempre respinta agli interessati.

Dati i numerosi inconvenienti e danni derivanti agli interessati da questo stato di cose, appare indispensabile ed urgente la notifica del decreto di assegnazione prevista dall'articolo 4 della legge n. 1600 per gli impiegati.

Per quanto riguarda i salariati che in notevole numero svolgono da anni mansioni impiegatizie in deroga all'articolo 14 della legge n. 90/1961, viene sollecitata la riapertura dei termini previsti all'articolo 64 a valere dalla notifica del decreto di assegnazione per il passaggio alla categoria impiegatizia del ruolo speciale ad esaurimento per la tabella A.

Si rileva altresì che a tutt'oggi ancora non tutte le amministrazioni hanno seguito lo stesso criterio per l'inquadramento del

personale salariato femminile, che per effetto della tabella B della legge 1600/60 è stato equiparato alla VI categoria. In relazione alle più precise indicazioni date dal Consiglio di Stato, appare necessario che i Ministeri dell'interno e delle finanze sollecitamente adeguino le proprie direttive in proposito.

Infine, per quanto concerne le norme stabilite per i soprassoldi, non tutti i Ministeri si attengono alle norme stabilite dall'articolo 22 della legge n. 90/1961. In particolare il Ministero della pubblica istruzione dopo avere erogato il soprassoldo ai salariati del ruolo speciale ad esaurimento per circa un anno, l'ha sospeso e, senza preavviso, a distanza di tempo ha proceduto alla trattenuta mensile di lire 5.000 fino all'esaurimento dell'importo pagato. Per il Ministero delle finanze una situazione di mancata erogazione delle indennità si verifica a danno dei salariati in servizio presso il comando gruppo - Molo fratelli Bandiera.

L'interrogante sollecita l'intervento della Presidenza del Consiglio presso i vari Ministeri al fine di porre termine alle citate condizioni di disagio morale e materiale derivanti da questa situazione discriminatoria, che pone in alcuni casi, per causa della mancanza di uno stato giuridico definito, varie persone in condizione addirittura anticostituzionale essendo lavoratori privi di assistenza malattia e previdenza. (6429)

TERRACINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponda al vero che sia stata deliberata la soppressione dell'assegno provvisorio integrativo corrisposto dal 1960 ai lavoratori pensionati dello Spettacolo nell'attesa della riforma previdenziale ENPALS, ancora non attuata e non certamente per fatto o colpa degli interessati; ed in tal caso in forza di quali disposizioni e con quali motivazioni;

nonchè per conoscere i propositi dell'onorevole Ministro circa la riforma troppo a lungo negletta nonostante i replicati formali e solenni impegni assunti in successione dai vari titolari del Dicastero. (6430)

GUARNIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende applicare per far fronte ai gravi danni subiti nel settore agricolo dai comuni di Costa di Rovigo, Villamarzana, Fratta Polesine per la tempesta abbattutasi nei predetti territori venerdì 16 giugno 1967 provocando un nuovo dissestamento all'economia agricola polesana. (6431)

BUSSI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se corrisponde a verità che siano sorte difficoltà da parte dei competenti Uffici distrettuali delle imposte circa l'applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, in ordine ad « Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale », sul punto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa legge, per quanto attiene alle esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali.

Detto articolo 8 prevede l'esenzione fiscale decennale per i nuovi investimenti anche derivanti « dall'ampliamento delle aziende esistenti ».

In attesa che, in applicazione dell'articolo 1 della richiamata legge n. 614, sia provveduto alla delimitazione delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, l'articolo 17 (norme transitorie e finali) richiama l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, per l'applicazione dei benefici delle esenzioni fiscali decennali, nelle località già riconosciute economicamente depresse, per iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 614.

Sembra quindi doversi ritenere certo che le iniziative di cui al richiamato articolo 17 debbano comprendere sia le nuove imprese, sia gli ampliamenti di cui al precedente articolo 8;

2) se non ritengano gli onorevoli Ministri interrogati di provvedere a dare precise istruzioni ai competenti Uffici distrettuali delle imposte ed alle Camere di commercio che devono certificare in merito, per rimuovere ogni incertezza degli stessi uffici, chia-

rendo che la volontà del legislatore, tendente a favorire il sorgere e l'affermarsi di nuove iniziative, non deve trovare remore in interpretazioni restrittive che limiterebbero intanto praticamente le maggiori provvidenze disposte dall'articolo 8 della legge n. 614, fino a quando non sarà stato provveduto, in applicazione all'articolo 1 della legge, alla delimitazione delle nuove zone economicamente depresse in sostituzione delle località già riconosciute tali, a' sensi della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni;

3) se non ritengano inoltre che in mancanza di una retta interpretazione nel senso sopra indicato del combinato disposto degli articoli 8 e 17 della ricordata legge n. 614 del 22 luglio 1966, resti in pratica inoperante il disposto di cui al predetto articolo 8 della legge n. 614 finchè non saranno fissate le zone di cui all'articolo 1 e ciò in contrasto con il disposto dell'articolo 17 che prevede che intanto l'agevolazione fiscale valga per le zone economicamente depresse, dichiarate già in forza della legge 29 luglio 1957, n. 635, della quale evidentemente la nuova legge n. 614 del 22 luglio 1966 deve intendersi modificativa ed integrativa. (6432)

DE DOMINICIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che il consorzio di bonifica della Laga è stato classificato di bonifica montana, attribuendogli le relative funzioni con i seguenti decreti:

1) decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1957, n. 869 con il quale il comprensorio di bonifica della Laga, ricadente tutto nella provincia di Teramo, esteso Ha 20.953, venne classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, numero 991, fra i comprensori di bonifica montana;

2) decreto interministeriale del 7 giugno 1958, con il quale al consorzio di bonifica integrale della Laga venne riconosciuta l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana, sull'estensione di Ha 20.953;

3) decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1962, n. 923, con il quale il territorio dei bacini del Vibrata, Tordino e Salinello, esteso per Ha 12.490, venne classificato sempre ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana, già classificata della Laga;

4) decreto interministeriale 28 novembre 1962, con il quale al consorzio della Laga venne riconosciuta l'idoneità alle funzioni di consorzio di bonifica montana sull'estensione di Ha 12.490, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 923, sopracitato.

Evidenziato quindi che per effetto dei summenzionati decreti il comprensorio consortile della Laga, con una estensione interamente classificata montana, copre una superficie di Ha 33.400, tutta nella provincia di Teramo ed interessante otto comuni (Teramo, Campi, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Rocca S. Maria, Torricella Sicura e Valle Castellana);

preso atto con rincrescimento che a tutt'oggi il summenzionato comprensorio consortile non è considerato fra quelli di intervento della Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere pubbliche di bonifica, anche se il Consorzio della Laga sin dal 1958 ripetutamente ha rivolto istanze, tendenti ad ottenere l'inserimento, con esito negativo;

constatata l'esigenza improrogabile che anche questa nostra zona del teramano, fra le più depresse del Meridione, possa beneficiare degli interventi della Cassa stessa, avendone i presupposti di classifica, di ubicazione e di problemi infrastrutturali non ancora risolti e che non possono essere affrontati concretamente con gli ordinari mezzi del Ministero dell'agricoltura, si chiede un riesame della domanda avanzata anche ultimamente dal Consorzio della Laga ed il suo accoglimento, premessa indispensabile del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni interessate, cui si giungerebbe con l'aumento e la trasformazione della produzione, affatto attualmente industrializzata e con le opere proprie di bonifica. (6433)

ROMANO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se i recenti, gravissimi lutti che hanno colpito l'automobilismo in Italia non siano motivo sufficiente per proibire la corsa automobilistica organizzata dall'ACI di Salerno per il giorno 29 giugno 1967 sul percorso Cava de' Tirreni-Badia, particolarmente tortuoso e gravemente esposto al transito ed alla permanenza sulla strada delle numerose popolazioni contadine della zona. (6434)

ZACCARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere se non giudicano necessario intervenire decisamente presso l'INAM affinché venga data finalmente integrale applicazione all'accordo italo-monegasco per l'assicurazione di malattia ai lavoratori « temporanei » ed ai loro familiari.

L'articolo 3 dell'accordo del 6 dicembre 1957, ratificato il 15 febbraio 1960, stabilisce infatti che l'INAM debba corrispondere le prestazioni in natura ai lavoratori predetti ed ai loro familiari *suivant le modalités et dans les limites prévues par la législation italienne* e l'articolo 10 *de l'Arrangement administratif* del 27 luglio 1961 precisa che: *Conformément à l'article 3 de l'Accord et en vue de l'application de la législation italienne étendant la période d'assurance après la cessation du travail, l'organisme compétent monégasque communique, sans délai, à l'organisme compétent italien, la date de cessation, à Monaco, du droit aux prestations du travailleur ou du titulaire d'une pension d'invalidité.*

Nonostante la chiarezza dei testi citati, l'INAM si è sempre rifiutata di estendere l'assistenza ai lavoratori disoccupati ed ai loro familiari nei limiti previsti dalla legislazione italiana, affermando che per i lavoratori italiani a Monaco il diritto alle prestazioni si estingue con il venir meno o con la sospensione del rapporto di lavoro.

Tale inadempienza sembra all'interrogante tanto più grave in quanto la *Caisse de compensation* di Monaco nella quota forfettaria che ogni anno versa all'Istituto italiano tiene

precisamente conto anche dell'assistenza che il lavoratore e la sua famiglia dovrebbero godere nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'interrogante giudica necessario l'intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale soprattutto per il fatto che l'INAM afferma di aver interpellato lo stesso Ministero per ottenere chiarimenti in proposito, senza mai aver ricevuto, nonostante il tempo trascorso, alcuna risposta in merito. (6435)

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 giugno 1967

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10,30

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, recante norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud (2282) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (2216).

ALLE ORE 16,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. Votazione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,

n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*) (1564).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari